

IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

1	Introduzione	2
2	Fonti internazionali	2
3	Fonti comunitarie	3
4	Fonti nazionali primarie.....	4
5	Fonti nazionali secondarie.....	5
6	Norme Bancarie Uniformi	6

1 Introduzione

Le norme internazionali, comunitarie e nazionali regolano l'attività di vigilanza: un insieme in evoluzione, per la crescente integrazione dei mercati e degli operatori finanziari, spinta dall'internazionalizzazione della finanza e dalla sempre maggiore complementarità fra i prodotti bancari e finanziari.

La **gerarchia delle fonti** in materia bancaria e finanziaria si articola nel seguente modo:

- la **Costituzione e le fonti sovranazionali** (sia internazionali che comunitarie);
- le **leggi ordinarie**;
- i **regolamenti e gli atti amministrativi**;
- le **Norme Bancarie Uniformi**.

2 Fonti internazionali

Un **quadro unitario di regole e tecniche di vigilanza** viene costantemente aggiornato con l'**obiettivo** di:

- promuovere la stabilità finanziaria;
- migliorare il funzionamento dei mercati;
- ridurre il rischio sistemico;
- promuovere lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza.

Gli organismi attivi in questo campo sono il **Financial Stability Board**, il **Comitato di Basilea** per la vigilanza bancaria e il **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)** che agiscono autonomamente su impulso del Gruppo dei Venti (G20), sede di dibattito sui temi finanziari ed economici fra i paesi più rilevanti sul piano economico. A partire dalla crisi finanziaria del 2007-2008, il G20 ha dedicato e continua a prestare particolare attenzione alle azioni necessarie per il continuo rafforzamento della regolamentazione e della supervisione sul sistema finanziario, inclusa la gestione delle crisi delle istituzioni finanziarie globalmente sistemiche.

3 Fonti comunitarie

L'ordinamento del settore bancario e finanziario si fonda prima di tutto sulla disciplina europea.

Gli strumenti impiegati dall'Unione europea presentano caratteristiche diverse, a seconda della loro natura vincolante o non vincolante e delle loro modalità di applicazione negli Stati membri: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri (ai sensi dell'articolo 288 TFUE).

I **regolamenti** hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri senza necessità di atti di recepimento; sono pertanto lo strumento per realizzare l'armonizzazione piena e per ridurre gli spazi di discrezionalità nazionale, anche per evitare che differenze normative fra gli Stati membri possano determinare disparità concorrenziali fra gli operatori economici.

Le **direttive** vincolano gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi in esse stabiliti, ma lasciano agli organi nazionali la scelta della forma e dei mezzi da utilizzare in concreto.

Nell'ordinamento bancario e finanziario, inoltre, assumono crescente rilievo le **norme tecniche di regolamentazione e di attuazione** dell'EBA. Esse mirano ad armonizzare i profili più complessi e specifici per realizzare un sistema di regole del mercato unico completo, omogeneo ed unitario.

Infine, un ruolo importante nella regolamentazione di vigilanza è giocato dai regolamenti, dalle decisioni e dagli orientamenti della BCE.

Per le materie che riguardano i compiti di vigilanza, i **principali riferimenti normativi** europei sono rappresentati da:

- il Regolamento CRR UE/575/2013;
- la Direttiva CRD IV 2013/36/UE;
- il Regolamento SSM UE/1024/2013;
- il Regolamento Quadro del SSM UE/468/2014;
- il Regolamento SRM UE/806/2014;
- la Direttiva BRRD 2014/59/UE;

LE BANCHE E I GRUPPI BANCARI

1	Introduzione.....	3
2	L'attività bancaria.....	6
2.1	La raccolta del risparmio tra il pubblico	6
2.2	L'esercizio del credito	8
2.3	Altre attività finanziarie	8
2.4	Attività connesse e strumentali	9
3	L'autorizzazione all'attività bancaria.....	9
3.1	Ammontare del capitale iniziale minimo	11
3.2	Programma di attività	12
4	La libera prestazione di servizi	13
5	Le partecipazioni rilevanti o qualificate	13
5.1	Partecipanti al capitale	20
6	Gli esponenti aziendali	21
7	Modificazioni dello statuto	25
8	Fusioni e scissioni	27
8.1	Fusioni	28
8.1.1	Procedura autorizzativa	28
8.1.2	Banche popolari e banche di credito cooperativo.....	29
8.2	Scissioni	29
8.2.1	Procedura autorizzativa	30
9	Cessione di rapporti giuridici a banche	30
9.1	Procedura autorizzativa	32

10	Il gruppo bancario	33
10.1	Capogruppo	33
10.2	Società del gruppo	36
10.3	Poteri della capogruppo e obblighi delle controllate	36
11	Le banche cooperative.....	37
11.1	Banche popolari.....	37
11.2	Banche di credito cooperativo	39
12	Il Gruppo Bancario Cooperativo.....	42
12.1	Contratto di coesione e garanzia in solido	44

1 Introduzione

Nell'ordinamento italiano l'**attività bancaria** è definita come l'**esercizio congiunto** dell'**attività di raccolta di risparmio tra il pubblico** e dell'**attività di concessione del credito** (art. 10 TUB). La raccolta del risparmio presso il pubblico è prerogativa delle banche e viene definita come acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

Coerentemente con l'ordinamento europeo, le banche possono esercitare oltre all'attività bancaria **ogni altra attività finanziaria**, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

Ciò che distingue le banche dagli altri intermediari finanziari è la natura particolare delle loro passività (vale a dire, dei fondi che devono rimborsare a coloro che li hanno depositati): i clienti possono utilizzare le somme depositate sotto forma di conto corrente per effettuare "transazioni" (vale a dire i pagamenti) mediante strumenti di pagamento quali l'assegno, il bonifico o l'utilizzo di carte di debito.

Poiché i depositi costituiscono una delle componenti quantitativamente più rilevanti della moneta, le banche svolgono un ruolo fondamentale nella trasmissione della politica monetaria dalla Banca centrale all'intera economia.

Le banche raccolgono fondi attraverso i **depositi** ed emettendo **obbligazioni** (che consistono, in sostanza, nella promessa di rimborsare le somme ricevute, in una data stabilita e con un certo rendimento); mantengono una quota dei fondi raccolti in forma di cassa, per poter soddisfare le richieste di contante dei clienti, e investono la restante parte, concedendo prestiti e acquistando titoli. Infine, nei sistemi bancari moderni, le banche acquistano e vendono fondi sul mercato interbancario (ossia fra di loro).

La **principale funzione economica** svolta dalla banca consiste nel **trasferire risorse finanziarie** (il denaro) dai soggetti che ne dispongono a quelli che invece ne difettano, ponendosi come controparte di ciascuno di essi. Questa funzione, detta di intermediazione, è esercitata attraverso la raccolta di fondi dai risparmiatori e la

concessione di prestiti a imprese e famiglie, per le loro esigenze di investimento e consumo.

In un'economia senza intermediari finanziari un'impresa che ha bisogno di finanziamenti per un progetto di investimento dovrebbe raccogliere risorse finanziarie presso un grande numero di singoli risparmiatori, il che comporterebbe per l'impresa elevati costi.

A loro volta, i risparmiatori che eventualmente volessero investire le proprie risorse finanziarie direttamente, senza ricorrere all'ausilio di un intermediario finanziario, attraverso il finanziamento di un progetto di investimento di un'impresa, dovrebbero valutare individualmente la probabilità di successo del progetto stesso e la capacità del debitore di restituire il finanziamento (il c.d. **merito di credito**), seguire l'impresa nel corso della realizzazione dell'investimento e verificare il regolare andamento dei pagamenti degli interessi e la restituzione del capitale prestato.

La banca, in qualità di intermediario finanziario, si sostituisce a ciascun risparmiatore consentendo una riduzione dei costi di raccolta di informazioni, di valutazione e controllo. Inoltre, se il soggetto che chiede il prestito (detto anche fido) ha un deposito presso la banca, quest'ultima ha il vantaggio di poter acquisire informazioni sul merito di credito dell'impresa attraverso l'esame della movimentazione del conto corrente. Una volta concesso il fido, l'andamento della relazione di credito tra banca e cliente (o affidato) produrrà ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate dalla banca per il rinnovo o la concessione di altri fidi. Le imprese, che hanno difficoltà ad accedere direttamente ai mercati finanziari, possono più facilmente ottenere finanziamenti dalle banche, proprio perché queste possono contare su un vasto patrimonio informativo derivante dalle loro relazioni con i clienti.

L'attività di intermediazione svolta dalle banche avviene tramite la cd. **trasformazione delle scadenze**. La banca raccoglie risorse in forma di depositi presso il pubblico, tipicamente rimborsabili "a vista", ossia su richiesta del depositante, e li trasforma in attività finanziarie meno liquide, come i prestiti, che, di solito, hanno durata superiore all'anno.

Poiché non tutti i depositanti prelevano contemporaneamente i loro fondi, la banca è in grado di utilizzare parte della raccolta per finanziare attività anche a più lunga durata, come i prestiti alle imprese e i mutui alle famiglie, e consente ai risparmiatori di effettuare pagamenti o prelievi di risorse in qualsiasi momento.

Rispetto ai singoli risparmiatori, la banca ha il vantaggio di poter diversificare maggiormente i rischi. Molti risparmiatori che dispongono di fondi limitati non vorrebbero investire tutti i propri risparmi in un prestito a una sola impresa, poiché il rischio sarebbe troppo elevato. Le banche hanno invece una dimensione sufficiente per poter effettuare prestiti a molte imprese (di settori e luoghi diversi) in modo da limitare la probabilità che tutte quante possano trovarsi contemporaneamente in difficoltà. Oltre a concedere prestiti a imprese e famiglie, le banche, acquistano attività finanziarie di varia natura: detengono titoli, effettuano operazioni interbancarie, concedono finanziamenti ad altri intermediari finanziari.

Le caratteristiche delle passività bancarie, in larga parte prelevabili a vista e utilizzabili per effettuare pagamenti, sono alla base della **fragilità intrinseca** dei sistemi bancari. Se i depositanti decidono contemporaneamente di prelevare integralmente i loro fondi le banche possono trovarsi in difficoltà. Se questo accade a una singola banca, il resto del sistema può fornire la liquidità necessaria; se vengono, invece, coinvolte più banche, la crisi potrebbe divenire sistemica.

Nei sistemi bancari moderni esistono alcuni strumenti che difendono la stabilità del sistema bancario, come l'assicurazione dei depositi o il ricorso alla Banca centrale come "prestatore di ultima istanza" (il che vuol dire che, in caso di mancanza di liquidità, le banche possono avere dei prestiti da parte della Banca centrale).

La fiducia dei risparmiatori nella capacità delle banche di rimborsare le somme depositate è connessa con la percezione da parte del pubblico di alcuni elementi che dipendono anche dalla loro sana e prudente gestione: la qualità del loro attivo (tanto maggiore quanto più alta è la redditività degli investimenti e più contenuto il livello di rischio ad essi connesso), la liquidità, la capacità di assorbire squilibri temporanei. Per questo motivo, l'attività delle banche è regolata da norme diverse da quelle che riguardano gli

altri intermediari: in particolare, tali norme regolano la costituzione dell'impresa bancaria e la gestione delle situazioni di crisi, la qualità degli attivi e la concentrazione dei rischi, il livello del patrimonio dell'impresa bancaria in rapporto ai rischi assunti.

2 L'attività bancaria

Ai sensi dell'art. 10 TUB l'**attività bancaria** è costituita dall'**esercizio congiunto di raccolta del risparmio** tra il pubblico **E** di **esercizio del credito**. Essa ha carattere d'impresa. Le due attività devono essere svolte congiuntamente ma non è necessario che tra di esse sussista un collegamento funzionale: infatti, il risparmio raccolto può non essere utilizzato per l'erogazione del credito.

L'esercizio dell'attività bancaria è **riservato alle banche** le quali esercitano, in aggiunta, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

2.1 La raccolta del risparmio tra il pubblico

L'art. 11 TUB definisce la **raccolta del risparmio** tra il pubblico come l'**acquisizione di fondi con obbligo di rimborso**¹, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. Essa è **vietata ai soggetti diversi dalle banche** fatte salve le deroghe previste dall'art. 11, comma 4, TUB e la raccolta effettuata mediante emissione di strumenti finanziari secondo le modalità e i limiti di seguito previsti.

NON costituisce **raccolta del risparmio** tra il pubblico la ricezione di fondi:

1. connessa con l'emissione di moneta elettronica o da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento;
2. connessa con l'emissione e l'acquisizione di strumenti di pagamento che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata

¹ È, dunque, esclusa la raccolta di capitali di rischio.

GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI DI REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA

1	Il Comitato di Basilea	3
2	Il Financial Stability Board	3
3	L'Autorità Bancaria Europea	3
3.1	Ambito di intervento.....	4
3.2	Composizione	5
3.3	Compiti e poteri dell'EBA	5
3.4	Produzione normativa	7
3.4.1	Standards tecnici vincolanti	7
3.4.1.1	Norme tecniche di regolamentazione.....	8
3.4.1.2	Norme tecniche di attuazione	9
3.4.2	Soft law.....	11
3.4.2.1	Orientamenti e raccomandazioni	11
3.4.2.2	Single european rulebook.....	12
3.5	Pareri	13
3.6	Domande e risposte.....	13
3.7	Violazione del diritto dell'Unione.....	14
3.8	Intervento in situazioni di emergenza.....	15
3.9	Risoluzione delle controversie tra Autorità nazionali competenti in situazioni transfrontaliere.....	16
3.10	Emanazione di disposizioni generali sul rischio sistemico	17
3.11	Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi	18

3.12 Sistema europeo per la risoluzione delle crisi nel settore bancario e modalità di finanziamento	19
4 La Banca Centrale Europea	19
4.1 Il Consiglio Direttivo	20
4.2 Il Consiglio di vigilanza	20
4.3 Il Comitato esecutivo	21
4.4 La Commissione amministrativa del riesame	22
4.5 I Gruppi di vigilanza congiunti	23
4.6 La responsabilità istituzionale della BCE	24
4.7 La sottoposizione al sindacato di legittimità della CGUE	24
4.8 Compiti	25
4.8.1 Vigilanza prudenziale	25
4.8.2 Competenze esclusive	25
4.8.3 Produzione normativa	27

1 Il Comitato di Basilea

Il **Comitato di Basilea** è un'**organizzazione internazionale** istituita nel 1974 su iniziativa dei Governatori delle Banche centrali dei paesi appartenenti al G10 ed è formato dai rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria e delle Banche centrale dei Paesi aderenti.

Il Comitato stabilisce **standards di vigilanza** e **linee guida** che fissano le **migliori pratiche** per gli **operatori bancari** (ad esempio gli accordi sul capitale c.d. Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3).

Tali standards normativi hanno il compito di **creare un sistema di regole omogenee** fra i Paesi ad economia avanzata ma essi **non hanno carattere vincolante** (c.d. **soft law**).

2 Il Financial Stability Board

È un **organismo internazionale** nato da una iniziativa del G20 nel 2009.

Ha il compito di fissare **standard regolamentari comuni** ai Paesi del G20 e di **verificarne la corretta applicazione** nonché il compito di creare un **sistema di "preallarme"** per avvisare la comunità internazionale del formarsi di condizioni di instabilità finanziaria.

Gli standards e i principi regolamentari del FSB costituiscono **soft law non vincolante**.

3 L'Autorità Bancaria Europea

L'**EBA** è l'**Autorità europea di vigilanza sulle banche**, istituita dal Regolamento UE 1093/2010, facente parte del Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF).

3.1 Ambito di intervento

L'EBA opera nel settore di attività degli enti creditizi, dei conglomerati finanziari, delle imprese di investimento, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica. Ai sensi dell'art. 1 Reg. 1093/2010 l'**obiettivo** dell'EBA è **proteggere l'interesse pubblico** contribuendo alla **stabilità** e all'**efficacia** a breve, medio e lungo termine **del sistema finanziario**, a beneficio dell'economia dell'Unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese.

L'EBA contribuisce a:

1. migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un livello di regolamentazione e di vigilanza valido, efficace e uniforme;
2. garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari;
3. rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza;
4. impedire l'arbitraggio regolamentare e promuovere pari condizioni di concorrenza;
5. assicurare che il rischio di credito e altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza;
6. aumentare la protezione dei consumatori;
7. prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

A tali fini, l'EBA contribuisce ad assicurare l'**applicazione uniforme, efficiente ed efficace** degli **atti dell'UE**, favorisce la convergenza in materia di vigilanza, fornisce pareri al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed effettua analisi economiche dei mercati.

Nell'esecuzione dei suoi compiti l'EBA presta una speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico posto dagli istituti finanziari il cui fallimento è suscettibile di pregiudicare il funzionamento del sistema finanziario o dell'economia reale.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'EBA agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione.

L'EBA collabora regolarmente e strettamente con il ESRB e con l'EIOPA e l'ESMA attraverso il Comitato congiunto, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività e raggiungendo posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.

3.2 Composizione

L'EBA è un **organismo dell'Unione** dotato di **personalità giuridica** e, ai sensi dell'art. 6 Reg. 1093/2010, è composta da:

- un consiglio delle Autorità di vigilanza;
- un consiglio di amministrazione;
- un presidente;
- un direttore esecutivo;
- una commissione di ricorso.

3.3 Compiti e poteri dell'EBA

Ex art. 8 Reg. 1093/2010 l'EBA svolge i seguenti **compiti**:

1. contribuisce all'**elaborazione di norme e prassi comuni di regolamentazione e vigilanza** di elevata qualità, in particolare fornendo pareri alle istituzioni dell'Unione ed elaborando orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (BTS¹);
2. elabora e mantiene aggiornato un **manuale di vigilanza dell'Unione** sulla vigilanza degli istituti finanziari nell'Unione che definisca le migliori prassi in materia di vigilanza e metodologie e processi di elevata qualità (c.d. **Single European Rulebook**);

¹ I BTS sono atti giuridici che specificano aspetti particolari di un atto legislativo dell'UE (direttiva o regolamento) e mirano a garantire un'armonizzazione coerente in settori specifici. I BTS sono sempre adottati definitivamente dalla Commissione Europea mediante regolamenti o decisioni. A quel punto diventano giuridicamente vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Ciò significa che, alla data della loro entrata in vigore, diventano parte del diritto nazionale degli Stati membri e la loro attuazione nel diritto nazionale non solo non è necessaria, ma anche obbligatoria.

IL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO

1	Dalla vigilanza armonizzata all'Unione Bancaria Europea	3
1.1	Le criticità del modello di vigilanza nazionale armonizzata	3
1.1.1	Inadeguatezza del programma di armonizzazione	3
1.1.2	Inadeguatezza dell'attività di vigilanza rispetto al contesto sovranazionale.....	4
1.1.3	Competition in supervision laxity e regulatory arbitrage	4
1.1.4	Limiti intrinseci alla cooperazione tra autorità nazionali.....	4
1.1.5	Clima di scarsa coesione e sfiducia reciproca.....	5
1.2	Il "Gruppo di Larosière" e la nascita del SEVIF	5
1.3	L'Unione Bancaria Europea.....	6
2	L'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico	8
2.1	Ambito di applicazione	10
3	Il riparto di competenze tra BCE e ANC nell'ambito del SSM	12
3.1	Competenze della BCE	12
3.1.1	Competenze della BCE nei confronti di tutti gli enti.....	12
3.1.2	Competenze della BCE nei confronti degli enti significativi.....	12
3.1.3	Competenze della BCE nei confronti degli enti meno significativi	13
3.1.4	Compiti e strumenti macroprudenziali	13
3.2	Competenze delle ANC	14
3.2.1	Competenze delle ANC nei confronti degli enti meno significativi	14

3.2.2	Competenze esclusive delle ANC	15
3.2.3	Compiti e strumenti macroprudenziali	15
4	Le procedure comuni	16
4.1	Autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.....	16
4.2	Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria	17
4.3	Acquisizione di partecipazione qualificate	18
5	Il potere sanzionatorio.....	18
5.1	L'esercizio del potere sanzionatorio da parte della BCE.....	19
5.2	L'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle ANC	19

1 Dalla vigilanza armonizzata all'Unione Bancaria Europea

Fino al 2010 l'allora sistema di vigilanza europeo era basato su un programma di armonizzazione della regolamentazione del settore bancario e finanziario (c.d. **modello della vigilanza nazionale armonizzata**).

La crisi finanziaria del 2007 aveva portato all'emersione di tutta una serie di limiti e criticità di tale sistema ed aveva indotto le Autorità europee ad un suo ripensamento che, dopo alcuni anni, avrebbe portato alla nascita dell'**Unione Bancaria Europea (UBE)**.

1.1 Le criticità del modello di vigilanza nazionale armonizzata

I principali **limiti** del **modello di vigilanza nazionale armonizzata** messi in luce dalla crisi del 2007 riguardavano le seguenti aree:

1. inadeguatezza del programma di armonizzazione;
2. inadeguatezza dell'attività di vigilanza rispetto al contesto sovranazionale;
3. competition in supervision laxity e regulatory arbitrage;
4. limiti intrinseci alla cooperazione tra autorità nazionali;
5. clima di scarsa coesione e sfiducia reciproca.

1.1.1 Inadeguatezza del programma di armonizzazione

Gli interventi di armonizzazione erano disomogenei, frammentari, scarsamente incisivi ed inadeguati a garantire una piena convergenza verso un modello omogeneo di vigilanza. Pertanto, permanevano vistose **eterogeneità** tra gli **ordinamenti nazionali** riguardo le regole vigenti, le prassi di vigilanza e le sanzioni. Inoltre, era consentito agli Stati membri di mantenere, in sede di recepimento degli atti comunitari, le specificità nazionali conducendo alla frammentazione della vigilanza bancaria in un mosaico di diverse prassi nazionali.

1.1.2 Inadeguatezza dell'attività di vigilanza rispetto al contesto sovranazionale

La libera circolazione dei capitali unita all'adozione della moneta unica aveva condotto all'integrazione dei mercati finanziari ed all'espansione transfrontaliera dell'attività bancaria. Ciò aveva comportato il travalicamento, da parte dei gruppi transfrontalieri, dei poteri di vigilanza delle autorità nazionali, relegata alla sfera di competenza nazionale.

Il modello di vigilanza armonizzata era basato su:

- il **principio home country control**: la vigilanza spettava all'Autorità nazionale del paese che aveva autorizzato la banca all'esercizio dell'attività creditizia;
- il **principio del mutuo riconoscimento**: le banche potevano operare in tutto il territorio dell'UE, mediante succursali o prestazioni di servizi senza stabilimento, sulla base dell'autorizzazione del Paese di origine;
- il **principio del consolidating supervisor**: la vigilanza consolidata era affidata alle Autorità del Paese in cui era insediata la capogruppo.

1.1.3 Competition in supervision laxity e regulatory arbitrage

L'utilizzo opportunistico della leva regolamentare in chiave competitiva al fine di attrarre capitali (offrendo più vantaggiose condizioni fiscali, normative e regolamentari) aveva portato ad una concreta **diminuzione** del livello di **tutela dei risparmiatori**.

1.1.4 Limiti intrinseci alla cooperazione tra autorità nazionali

Il mercato europeo doveva essere unico ma l'**intervento pubblico** rimaneva un **monopolio nazionale**.

Da qui la necessità di promuovere la cooperazione tra le Autorità nazionali per sopperire alle carenze dell'armonizzazione. Tale cooperazione, però, era volontaria ed aveva modalità eccessivamente complesse.

1.1.5 Clima di scarsa coesione e sfiducia reciproca

Il clima di **scarsa coesione** e **sfiducia reciproca** aveva indotto gli Stati membri e le Autorità di vigilanza nazionali a privilegiare il perseguimento di interessi prettamente nazionali. Ciò aveva portato allo smembramento dei gruppi bancari transfrontalieri lungo le linee nazionali per consentire alle Autorità nazionali di gestire le situazioni critiche con gli strumenti previsti dagli ordinamenti interni con conseguente tracollo dei flussi oltre confine dei gruppi transfrontalieri.

1.2 Il “Gruppo di Larosière” e la nascita del SEVIF

Per imprimere nuova forza al processo di armonizzazione, la Commissione UE ha, quindi, istituito un gruppo “di alto livello”, presieduto da Jacques de Larosière (c.d. **Gruppo di Larosière**) che il 25 febbraio 2009 ha formulato talune importanti proposte di riforma, volte a delineare un percorso evolutivo basato sulla trasformazione dei preesistenti Comitati di livello 3¹ con poteri consultivi in altrettante autorità europee.

La **proposta di riforma** prevedeva come punto di arrivo un modello fondato su una ripartizione delle responsabilità di vigilanza sulla base delle finalità dei controlli, con la creazione di tre autorità responsabili per i profili di microstabilità e di vigilanza prudenziale aventi competenza per:

- il settore bancario;
- il settore assicurativo;
- la trasparenza, le regole di condotta e i mercati finanziari.

Nel settembre 2010 il Parlamento europeo ha, quindi, approvato un pacchetto legislativo che ha modificato sostanzialmente il controllo e la vigilanza su banche, imprese assicurative e mercato finanziario, istituendo, sulla base degli elementi principali contenuti nella relazione di Larosière, tre **autorità europee di vigilanza** (*European Supervisory Authorities - ESAs*):

¹ Si trattava del Comitato di vigilanza bancaria (CEBS), del Comitato di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS) e del Committee of European Securities Regulators (CESR).

GLI STRUMENTI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

1	La vigilanza prudenziale	3
2	Gli strumenti di vigilanza prudenziale.....	8
2.1	L'adeguatezza patrimoniale	8
2.1.1	Fondi propri	9
2.1.2	Riserve di capitale aggiuntive	11
2.1.3	Coefficiente di leva finanziaria	12
2.1.4	Processo di controllo prudenziale	12
2.2	Contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni	13
1.1.1.	Rischio di liquidità.....	14
1.1.2.	Rischio di credito	15
2.2.1	Grandi esposizioni	17
2.2.2	Operazioni con soggetti collegati.....	19
2.3	Partecipazioni detenibili	23
2.4	Governo societario	26
2.4.1	Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione ..	29
2.4.2	Organo con funzione di controllo	30
2.4.3	Composizione e nomina degli organi sociali	32
2.4.4	Comitati endo-consiliari.....	34
2.4.5	Autovalutazione degli organi	36
2.5	Controlli interni.....	36
2.5.1	Organo con funzione di supervisione strategica	38
2.5.2	Organo con funzione di gestione	38

2.5.3	Organo con funzione di controllo	39
2.5.4	Funzioni aziendali di controllo	39
2.6	Sistemi di remunerazione ed incentivazione.....	43

1 La vigilanza prudenziale

Il **modello di vigilanza prudenziale** è diretto a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari. La gestione è:

- **sana** quando è immune da conflitti di interessi;
- **prudente** quando la gestione è svolta secondo un consapevole apprezzamento dei rischi insiti nell'attività bancaria. Le banche devono assumere rischi coerenti con la loro situazione patrimoniale ed organizzativa.

Tale modello differisce dal **modello di vigilanza strutturale** che era basato su regole di specializzazione (es. temporale tra banche operanti a breve termine e banche operanti a medio-lungo termine), vincoli all'operatività (es. limiti alla costituzione di nuove banche e all'apertura di nuovi sportelli), separatezza tra banca e industria, l'autorizzazione sui principali atti gestionali. Queste regole miravano a limitare la concorrenza tra intermediari, ritenuta la fonte di possibili squilibri gestionali degli intermediari.

La vigilanza strutturale è stata sostituita, a partire dalla metà degli anni Ottanta, da misure di supervisione prudenziale volte a controllare l'assunzione i rischi da parte delle banche, imponendo livelli minimi di patrimonializzazione in rapporto all'operatività.

Gli strumenti di vigilanza prudenziale hanno avuto origine dall'accordo sottoscritto nel 1988 nell'ambito del Comitato di Basilea, il c.d. **accordo di Basilea**. Tale accordo contiene le linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche, redatto allo scopo di perseguire la stabilità monetaria e finanziaria.

L'accordo c.d. di Basilea 1 del 1988 aveva l'obiettivo di introdurre una disciplina sui requisiti patrimoniali armonizzati delle banche dei paesi aderenti e ad esso fecero seguito:

- l'**accordo di Basilea 2** (2004) con il quale è stata introdotta una disciplina prudenziale improntata ai principi di gradualità e proporzionalità e orientata al mantenimento di condizioni di parità concorrenziale. La struttura della vigilanza prudenziale è basata sui cc.dd. **3 pilastri di Basilea**:

1. il **primo pilastro** è finalizzato alla misurazione dei requisiti patrimoniali. Esso fissa requisiti patrimoniali minimi per fronteggiare i rischi dell'attività bancaria e finanziaria, indicando metodologie alternative per il calcolo degli stessi;
 2. il **secondo pilastro** è diretto a definire le fasi del controllo prudenziale. Esso introduce un processo di controllo prudenziale (SRB) che si articola in due fasi:
 - ILAAP e ICAAP;
 - SREP.
 3. il **terzo pilastro** è rivolto al rafforzamento della disciplina del mercato. Esso Ha introdotto obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo, al fine di rafforzare il controllo del mercato sull'attività delle banche (c.d. informativa pillar III);
- l'**accordo di Basilea 3** (2010) che ha introdotto nuove regole sull'adeguatezza patrimoniale e sulla liquidità, emanate per correggere i principali difetti della regolamentazione prudenziale messi in evidenza dalla crisi finanziaria del 2007.

In particolare, con l'accordo di Basilea 3 si è tentato di dare risposta ai problemi ritenuti all'origine della crisi finanziaria, ossia:

- livelli patrimoniali insufficienti a fronteggiare potenziali forti deterioramenti degli attivi delle banche. Sono stati, pertanto, previsti:
 1. requisiti di capitale più elevati;
 2. un **limite alla leva finanziaria**. Essa è un indice di indebitamento che individua quanto dell'esposizione di un ente è coperto dal capitale sociale. In altre parole, l'indice di leva finanziaria serve a determinare qual è il rapporto tra il capitale proprio e l'indebitamento dell'ente: tanto più l'ente sarà esposto verso il debito e tanto più esso sarà a rischio di fallimento;
 3. nuove regole sulla liquidità;
- necessità di maggiore resilienza delle banche più grandi (c.d. too big to fail). Agli enti finanziari a rilevanza sistemica sono state chieste **riserve di capitale**

aggiuntive e ulteriori cuscinetti di passività sottoponibili a bail-in al fine di renderli risolvibili in caso di crisi, senza ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sulle finanze pubbliche;

- dissociazione tra i soggetti che originano i rischi e quelli che li sopportano: si è chiesta la eliminazione di molti degli incentivi che hanno dato luogo all'assunzione di rischi eccessivi nelle operazioni di cartolarizzazione con l'introduzione di nuove **politiche e prassi di remunerazione**.

Gli standard definiti dall'accordo di Basilea 3 sono stati recepiti a livello europeo da:

1. la **Direttiva CRD IV** (Capital Requirements Directive IV) 2013/36/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 72/2015. Essa contiene la disciplina diretta agli enti creditizi e alle imprese di investimento in materia di:
 - accesso all'attività bancaria;
 - riserve patrimoniali aggiuntive;
 - governo societario;
 - controllo prudenziale;
2. il **Regolamento CRR** (Capital Requirements Regulation) UE/575/2013, direttamente applicabile. Esso ha introdotto la disciplina rivolta agli enti creditizi e alle imprese d'investimento in materia di:
 - requisiti patrimoniali;
 - fondi propri;
 - informativa al pubblico.

Il 7 giugno 2019 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i seguenti due provvedimenti:

1. la **Direttiva 2019/878/UE** (c.d. CRD V) che modifica la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale;
2. il **Regolamento UE/2019/876** (c.d. CRR 2) che modifica il regolamento UE/575/2013 (CRR) per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il

coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento UE/648/2012.

Il **pacchetto CRD V/CRR 2** rappresenta una revisione completa dell'attuale disciplina sul capitale delle banche contenuta nella Direttiva CRD IV e nel Regolamento CRR.

Il Regolamento 876/2019 e la Direttiva 878/2019 contengono le modifiche ai due testi della CRD IV e del CRR, che quindi continuano ad essere le normative a cui fare riferimento.

Obiettivi della riforma sono:

1. ridurre la leva finanziaria eccessiva;
2. fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine;
3. fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale;
4. contenere i costi di compliance per le banche piccole e non complesse senza compromettere la loro stabilità;
5. migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita economica in particolare per le PMI;
6. aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sistemiche.

Le **variazioni** apportate con il pacchetto CRD V/CRR 2 sono **raggruppabili** essenzialmente **in 3 aree**:

- **requisiti di capitale e di liquidità**, secondo pilastro (ICAAP/SREP) e terzo pilastro (informativa al pubblico);
- **applicazione del principio di proporzionalità**;
- disposizioni riconducibili alla **disciplina** sulla **risoluzione delle banche**.

L'entrata in vigore delle modifiche è prevista per:

LA VIGILANZA NAZIONALE NEL SETTORE BANCARIO

1	Le Autorità creditizie	2
1.1	Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio	2
1.2	Il Ministro dell'economia e delle finanze	3
1.3	La Banca d'Italia.....	3
2	Finalità e destinatari della vigilanza	4
3	La Banca d'Italia	4
3.1	Funzioni	5
3.2	L'indipendenza della Banca d'Italia	6
3.3	L'assetto di governo.....	7
3.3.1	Assemblea dei partecipanti	7
3.3.2	Consiglio superiore	8
3.3.3	Collegio sindacale	9
3.3.4	Direttorio.....	10
3.3.5	Governatore	10
3.3.6	Direttore generale e Vice Direttori generali.....	10
3.4	La potestà regolamentare della Banca d'Italia	11
3.4.1	L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	14
3.5	L'adeguamento agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle ESAs	16

1 Le Autorità creditizie

Il **TUB** prevede un sistema di vigilanza sulle banche imperniato sull'esistenza di **tre Autorità creditizie**:

1. il **Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR)**;
2. il **Ministro dell'economia e delle finanze**;
3. la **Banca d'Italia**.

1.1 Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio

L'art. 2 TUB stabilisce che il **Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio** ha l'**alta vigilanza** in materia di credito e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal TUB o da altre leggi. Il CICR è composto:

1. dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede;
2. dal Ministro del commercio internazionale;
3. dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
4. dal Ministro dello sviluppo economico;
5. dal Ministro delle infrastrutture;
6. dal Ministro dei trasporti;
7. dal Ministro per le politiche comunitarie.

Alle sedute, inoltre, partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

Il Presidente può invitare altri Ministri a intervenire a singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente può invitare i Presidenti delle altre Autorità competenti a prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario.

Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.

1.2 Il Ministro dell'economia e delle finanze

L'art. 3 TUB prevede che il **Ministro dell'economia e delle finanze**:

sostituisca il CICR in caso di urgenza;

adotti con decreto i **provvedimenti di sua competenza** previsti dal TUB (con facoltà di sottoporli preventivamente al CICR).

Tali provvedimenti riguardano:

1. i requisiti di onorabilità dei soci di un ente creditizio;
2. i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli esponenti aziendali;
3. la regolamentazione dell'accesso all'attività dei servizi di pagamento;
4. la regolamentazione dell'attività di microcredito;
5. i criteri di iscrizione dei confidi all'albo ex art. 106 TUB;
6. l'Amministrazione Straordinaria e la Liquidazione Coatta Amministrativa.

1.3 La Banca d'Italia

Ex art. 4 TUB la **Banca d'Italia**, nell'esercizio delle **funzioni di vigilanza**:

- **formula le proposte** per le deliberazioni di competenza del CICR;
- **emana regolamenti** nei casi previsti dalla legge;
- **impartisce istruzioni**;
- **adotta i provvedimenti** di carattere particolare di sua competenza;
- **determina e rende pubblici** previamente i **principi e i criteri dell'attività di vigilanza**;
- **stabilisce i termini per provvedere**, individua il **responsabile del procedimento**, indica i motivi delle decisioni;
- **pubblica** annualmente una **relazione** sull'attività di vigilanza.

2 Finalità e destinatari della vigilanza

Ai sensi dell'art. 5 TUB le Autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal TUB, avendo riguardo:

1. alla **sana e prudente gestione** dei soggetti vigilati;
2. alla **stabilità complessiva**, all'**efficienza** e alla **competitività del sistema finanziario**;
3. all'**osservanza delle disposizioni in materia creditizia**.

La vigilanza si esercita nei confronti:

1. delle **banche**;
2. dei **gruppi bancari**;
3. degli **intermediari finanziari**;
4. degli **istituti di moneta elettronica**;
5. degli **istituti di pagamento**.

Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

3 La Banca d'Italia

La **Banca d'Italia** è la Banca centrale della Repubblica italiana; è un **istituto di diritto pubblico**, regolato da norme nazionali ed europee. È parte integrante dell'**Eurosistema**, composto dalle Banche centrali nazionali dell'area dell'euro e dalla Banca centrale europea. L'Eurosistema e le Banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno adottato l'euro compongono il **Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC)**.

LA VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

1	I poteri di vigilanza.....	2
2	La vigilanza regolamentare	2
3	La vigilanza informativa o cartolare	4
3.1	Sistemi interni di segnalazione delle violazioni	6
3.2	Bilancio dell'impresa e bilancio consolidato.....	8
3.2.1	Contenuto del bilancio.....	9
3.2.2	Lo stato patrimoniale.....	10
3.2.3	Il conto economico	11
3.2.4	Prospetto della redditività complessiva	11
3.2.5	Prospetto delle variazioni del patrimonio netto	11
3.2.6	Il Rendiconto finanziario	12
3.2.7	La nota integrativa.....	12
3.2.8	La relazione sulla gestione	13
4	La vigilanza ispettiva	14
4.1	Svolgimento degli accertamenti.....	15
5	La vigilanza su base consolidata	17
5.1	Vigilanza regolamentare	17
5.2	Vigilanza informativa	20
5.2.1	Il bilancio consolidato	21
5.3	Vigilanza ispettiva	21

1 I poteri di vigilanza

Il TUB opera una tripartizione delle forme di vigilanza in:

1. **vigilanza regolamentare**: consiste nell'esercizio di una funzione normativa, di rango secondario, assegnata alla Banca d'Italia dalla legge, che ne limita la discrezionalità attraverso la definizione ex ante, in via generale e astratta, di principi ai quali tale funzione di vigilanza deve ispirarsi;
2. **vigilanza informativa o cartolare**: consente alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, di chiedere ai soggetti vigilati e a quelli indicati dalla legge la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti;
3. **vigilanza ispettiva**: si sostanzia nel potere della Banca d'Italia di inviare i propri funzionari presso i soggetti vigilati per effettuare accertamenti in loco rivolti a verificare l'osservanza delle regole di settore. Si tratta di una potestà, riconosciuto alla Banca d'Italia a garanzia di un interesse pubblico, identificabile, in ultima analisi, nella tutela del risparmio.

2 La vigilanza regolamentare

La Banca d'Italia svolge un ruolo importante nella **regolamentazione secondaria** in materia di vigilanza. Difatti, ai sensi dell'art 4 TUB, la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza:

1. emana **regolamenti** nei casi previsti dalla legge;
2. impartisce **istruzioni**;
3. adotta i **provvedimenti di carattere particolare** di sua competenza;
4. determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.

Il fondamento dei poteri di vigilanza regolamentare in capo alla Banca d'Italia è l'**art. 53 TUB**, il quale stabilisce che la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

1. l'adeguatezza patrimoniale;
2. il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
3. le partecipazioni detenibili;
4. il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
5. l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui ai numeri precedenti.

La **potestà regolamentare** della Banca d'Italia è disciplinata dall'**art. 23 della l. 262/2005** e dal regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019 recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale¹.

Alle materie sopra indicate si aggiungono una serie di provvedimenti che la Banca d'Italia può assumere quando si verificano condizioni in grado di pregiudicare i criteri posti a fondamento dell'attività di vigilanza. Ai sensi dell'**art. 53-bis TUB** la Banca d'Italia può:

1. convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche e dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti;
2. ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
3. procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dal numero precedente;
4. adottare per le materie indicate nell'art. 53, comma 1, TUB provvedimenti specifici nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche:
 - l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi;
 - la restrizione delle attività o della struttura territoriale;
 - il divieto di effettuare determinate operazioni;

¹ Sulla potestà regolamentare della Banca d'Italia si veda il par. 3.4 della dispensa N. 6 "La vigilanza nazionale nel settore bancario".

- il divieto di distribuire utili o altri elementi del patrimonio;
 - il divieto di pagare interessi;
 - la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca;
5. disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'art. 26 TUB, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3 La vigilanza informativa o cartolare

L'**acquisizione di elementi informativi** da parte della Banca d'Italia riveste particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza su banche e gruppi bancari. Essi consentono di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari e di valutarne la situazione.

Le banche e le capogruppo pongono, pertanto, in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire la corretta compilazione delle **segnalazioni** e il loro puntuale invio alla Banca d'Italia, con le modalità e nei tempi stabiliti.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti, la Banca d'Italia produce un **flusso informativo di ritorno** volto a permettere agli intermediari di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

L'art. 51 TUB dispone che le banche e i soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche (c.d. **segnalazioni di vigilanza**) nonché ogni altro dato e documento richiesto.

Tali segnalazioni comprendono tutte le informazioni riguardanti i principali aspetti tecnici della situazione aziendale dei soggetti vigilati e, in particolare, quelle relative:

- all'integrità e all'adeguatezza del patrimonio;
- alla redditività dell'impresa;

- alla rischiosità dell'attivo;
- alla efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla banca.

Lo strumento di base per la trasmissione alla Banca d'Italia delle segnalazioni periodiche su base individuale è la "**matrice dei conti**", così denominato perché è organizzato in righe (le "voci") e colonne (gli "attributi informativi"), come una matrice.

La matrice dei conti rappresenta uno strumento fondamentale attraverso il quale la Banca d'Italia raccoglie dati statistici e di vigilanza sull'operatività delle banche. Essa è suddivisa in **nove sezioni**:

- le prime otto contengono dati analitici di stato patrimoniale e conto economico, nonché informazioni integrative rilevanti ai fini di vigilanza;
- la nona riguarda le segnalazioni prudenziali relative al patrimonio di vigilanza, al coefficiente di solvibilità, ai grandi rischi e ai rischi di mercato.

Le banche trasmettono anche i **bilanci** con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Inoltre, esse devono comunicare alla Banca d'Italia:

1. la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. la risoluzione consensuale del mandato;
4. la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

Ai sensi dell'art. 7 TUB tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da **segreto d'ufficio** anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

GLI ALTRI SOGGETTI VIGILATI DALLA BANCA D'ITALIA

1	Intermediari finanziari non bancari	2
1.1	Vigilanza	5
2	Gruppo finanziario	7
2.1	Vigilanza su base consolidata.....	8
3	Altri soggetti iscritti in appositi albi	10
3.1	Intermediari di microcredito.....	10
3.2	Confidi	12
3.3	Società fiduciarie	15
3.4	Agenzie di prestito su pegno.....	16
4	Istituti di moneta elettronica.....	17
4.1	Vigilanza	19
5	Istituti di pagamento.....	21
5.1	Vigilanza	23
6	Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi	25
6.1	Agenti in attività finanziaria	25
6.2	Mediatori creditizi	26
6.3	Disposizioni comuni	28
6.3.1	Organismo per la gestione degli elenchi	29
6.3.2	Vigilanza	30

1 Intermediari finanziari non bancari

Ai sensi dell'art. 106 TUB l'esercizio nei confronti del pubblico dell'**attività di concessione di finanziamenti** sotto qualsiasi forma è riservato (oltre che alle banche ex art. 10 TUB) agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

In aggiunta all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti gli intermediari finanziari possono:

1. **emettere moneta elettronica E prestare servizi di pagamento** a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'art. 114–quinquies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
2. **prestare SOLO servizi di pagamento** a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114–novies, comma 4, TUB e iscritti nel relativo albo;
3. **prestare servizi di investimento** se autorizzati ai sensi del TUF;
4. esercitare le **altre attività** a loro eventualmente consentite dalla legge nonché **attività connesse o strumentali**, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

L'art. 107 TUB dispone che la Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti **condizioni**:

1. sia adottata la forma di società:
 - per azioni;
 - in accomandita per azioni;
 - a responsabilità limitata;
 - cooperativa;
2. la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
3. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
4. venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

5. sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 TUB per i titolari delle partecipazioni qualificate;
6. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110 TUB;
7. non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
8. l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività indicate dall'art. 106 TUB.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 113-ter TUB la Banca d'Italia, può disporre la **revoca dell'autorizzazione** quando:

1. risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
2. siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
3. la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari nominati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113-bis TUB o dei liquidatori.

Dell'intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

La revoca dell'autorizzazione costituisce **causa di scioglimento della società**. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della società.

L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.

Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo o ne sia in corso la liquidazione, qualora:

1. risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'intermediario;
2. siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
3. la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano richieste su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari nominati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 113-bis TUB o dei liquidatori;
4. sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 82 TUB.

L'art. 110 TUB prevede dei rinvii a norme del TUB dettate in materia di banche. In particolare:

- agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82 TUB. I provvedimenti previsti nell'art. 19 TUB sono adottati dalla Banca d'Italia;
- ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l'art. 26 TUB, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e);
- ai titolari delle partecipazioni qualificate ex art. 19 TUB in intermediari finanziari si applica l'art. 25 TUB, ad eccezione del comma 2, lettera b).

1.1 Vigilanza

L'art.108 TUB stabilisce che la **Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale** aventi a oggetto:

1. il governo societario;
2. l'adeguatezza patrimoniale;
3. il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
4. l'organizzazione amministrativa e contabile;
5. i controlli interni;
6. i sistemi di remunerazione e incentivazione;
7. l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie.

La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie suindicate.

Le disposizioni emanate ai sensi dell'art. 108 TUB sono contenute nella **Circolare** della Banca d'Italia **288/2015**, la quale prevede l'applicazione delle disposizioni del pacchetto CRR/CRD IV. Si tratta, pertanto, di un sistema di regole mutuato da quello applicato alle banche (c.d. **vigilanza equivalente**).

Ai sensi dell'art. 108 TUB la Banca d'Italia può:

1. convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari e dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti per esaminare la situazione degli intermediari stessi;
2. ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
3. procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato all'ordine di convocazione suddetto;
4. adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti:
 - la restrizione delle attività o della struttura territoriale;

I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1	I servizi di investimento in generale.....	4
2	I soggetti abilitati.....	5
2.1	L'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento	7
2.1.1	Consob	7
2.1.2	Banca d'Italia.....	8
2.1.2.1	Banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB.....	8
2.1.2.2	Società di gestione del risparmio	9
2.1.2.3	Sicav e Sicaf	10
3	I singoli servizi e attività di investimento	11
3.1	Negoziazione per conto proprio	12
3.2	Esecuzione di ordini per conto dei clienti	13
3.3	Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	16
3.4	Gestione di portafogli (c.d. gestione patrimoniale).....	18
3.5	Ricezione e trasmissione di ordini.....	21
3.6	Consulenza in materia di investimenti	21
3.7	Gestione di sistemi multilaterali e di sistemi organizzati di negoziazione.....	23
3.8	Servizi accessori.....	24
4	La gestione collettiva del risparmio	25
4.1	Soggetti autorizzati.....	26
4.1.1	Società di gestione del risparmio (Sgr)	26

4.1.1.1	Fondi comuni di investimento	27
4.1.2	Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e società di investimento a capitale fisso (Sicaf)	28
4.1.3	Depositario.....	30
4.1.4	Disposizioni comuni e deroghe.....	31
5	La regolamentazione dei servizi di investimento.....	32
5.1	Classificazione della clientela.....	35
5.1.1	Controparti qualificate	35
5.1.2	Clienti professionali.....	37
5.1.2.1	Clienti professionali di diritto.....	38
5.1.2.2	Clienti professionali pubblici su richiesta.....	38
5.1.2.3	Clienti al dettaglio up-graded	39
5.1.2.4	Controparti qualificate down-graded	40
5.1.3	Clienti al dettaglio	41
5.2	Regole di comportamento nella prestazione dei servizi di investimento.....	41
5.2.1.	Informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali, contratti	42
5.2.1.1	Informazioni sul servizio offerto	42
5.2.1.2	Informazioni sugli strumenti finanziari	43
5.2.1.3	Informazioni sui costi.....	43
5.2.1.4	Contratti	43
5.2.2	Adeguatezza, appropriatezza, execution only	52
5.2.2.1.	Adeguatezza.....	53
5.2.2.1	Appropriatezza	53

5.2.2.2	Mera esecuzione di ordini (execution only)	54
5.2.3	Pratiche di vendita abbinata.....	55
5.2.4	Incentivi	55
5.3	La gestione dei conflitti di interesse	56
5.3.1	Sistemi di remunerazione ed incentivazione	57
5.3.2	Politica sui conflitti di interesse	57
5.3.3	Comunicazione ai clienti.....	60
5.3.4	Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli.....	60
5.4	La product governance	61
5.4.1	Intermediari produttori.....	62
5.4.2	Intermediari distributori.....	64

1 I servizi di investimento in generale

Il mercato finanziario in senso lato è l'insieme di istituzioni, strumenti e mercati la cui funzione è il trasferimento delle risorse economiche dalle unità in surplus (i risparmiatori) alle unità in deficit (gli operatori economici), al fine di consentirne un'allocazione efficiente di tali risorse e permettere la crescita e lo sviluppo economico.

Il mercato finanziario è suddiviso in **tre settori**:

1. il **settore bancario**: le banche sono imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, il cui esercizio è ad esse riservato ex art. 10 TUB.

Le banche possono anche esercitare qualsiasi forma di attività di intermediazione finanziaria escluso:

- la gestione collettiva del risparmio;
- l'attività assicurativa.

2. il **settore mobiliare o finanziario in senso stretto**: settore del mercato finanziario dove vengono prodotti e/o scambiati prodotti finanziari e svolte attività relative ad essi. I prodotti finanziari sono naturalmente destinati alla circolazione e hanno la funzione di fornire agli operatori economici le risorse finanziarie necessarie e offrire risparmiatori una forma di impiego del risparmio;

3. il **settore assicurativo**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), TUF i prodotti finanziari sono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

L'art. 1, comma 5, TUF specifica che, per **servizi e attività di investimento** si intendono, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

1. la negoziazione per conto proprio;
2. l'esecuzione di ordini per conto dei clienti;
3. l'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
4. il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
5. la gestione di portafogli;

6. la ricezione e trasmissione di ordini;
7. la consulenza in materia di investimenti;
8. la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
9. la gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

Tutti i servizi e le attività di investimento devono, dunque, avere ad oggetto “**strumenti finanziari**”, termine con il quale ci si riferisce ad azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti e strumenti derivati ecc., ossia quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria.

2 I soggetti abilitati

I **servizi di investimento** possono essere **prestati solo da soggetti** dotati di una **specificata autorizzazione** rilasciata, a seconda dei casi, dalla **Consob** o dalla **Banca d'Italia**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. r), TUF sono **soggetti abilitati** alla prestazione di servizi e attività di investimento:

1. le Sim: imprese di investimento aventi forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento;
2. le Sgr: società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
3. le Sicav: l'Oicr aperti costituiti in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;
4. le Sicaf: l'Oicr chiusi costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

5. gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. intermediari cui è riservato, ai sensi del TUB, l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
6. le banche: imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del TUB.

L'art. 18 TUF stabilisce che:

1. l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle **Sim** e alle **banche**. Le Sim, inoltre, possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge;
2. le **Sgr** possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico:
 - la gestione di portafogli;
 - la consulenza in materia di investimenti;
 - la ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA;
3. gli **intermediari finanziari ex art. 106 TUB** possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob:
 - la negoziazione per conto proprio, limitatamente agli strumenti finanziari derivati;
 - l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, limitatamente agli strumenti finanziari derivati;
 - l'assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
 - il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

2.1 L'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento

2.1.1 Consob

L'art. 19 TUF stabilisce che la **Consob**, sentita la **Banca d'Italia**, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle **Sim**, quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. sia adottata la forma di società per azioni;
2. la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";
3. la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
4. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
5. vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa;
6. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'art. 13 TUF;
7. i titolari delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 15 TUF possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata e ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario;
8. la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa.

L'**autorizzazione** è **negata** quando dalla verifica delle condizioni indicate non risulta:

- garantita la sana e prudente gestione;
- assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.

IL SISTEMA EUROPEO DI VIGILANZA FINANZIARIA

1	Introduzione	2
2	L'European Systemic Risk Board	2
2.1	Compiti	2
2.2	Struttura	4
3	Le Autorità europee di vigilanza	4
3.1	Struttura	5
4	I poteri delle Autorità europee di vigilanza.....	7
4.1	I poteri di proposta e di regolazione delegata	8
4.2	I poteri di soft law, di indirizzo e di "super-vigilanza"	10
4.3	I poteri di intervento d'urgenza	11
4.4	Il potere di risoluzione delle controversie tra autorità nazionali di vigilanza	11
4.5	Il potere sostitutivo	12
5	Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza.....	13

1 Introduzione

Il **Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF)** è un **network di supervisione micro e macroprudenziale**, privo di personalità giuridica.

Lo **scopo** principale del SEVIF è **garantire** che le **norme** applicabili al settore finanziario **siano attuate in modo adeguato a preservare la stabilità finanziaria, creare fiducia** nell'intero **sistema finanziario** e **assicurare** una sufficiente **protezione dei consumatori** di servizi finanziari.

Il SEVIF comprende:

1. *l'European Systemic Risk Board (ESRB)*, istituito con il Regolamento UE 1092/2010;
2. *l'EBA (European Banking Authority)*, autorità europea di vigilanza sul mercato bancario istituita con il Regolamento UE 1093/2010;
3. *l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)*, autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita con il Regolamento UE 1094/2010;
4. *l'ESMA (European Securities and Markets Authority)*, autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati istituita con il Regolamento UE 1095/2010;
5. il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza;
6. le Autorità nazionali di vigilanza degli Stati membri.

2 L'European Systemic Risk Board

Il Regolamento UE 1092/2010 ha istituito *l'European Systemic Risk Board (ESRB)*, con funzioni di vigilanza macroprudenziale.

2.1 Compiti

Ai sensi dell'art. 3 Reg. 1092/2010 l'ESRB è responsabile della **vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario** in seno all'Unione europea al fine di contribuire a prevenire o

attenuare i rischi sistemici¹ alla stabilità finanziaria nell'Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse. Esso contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno garantendo in tal modo che il settore finanziario contribuisca in maniera duratura alla crescita economica.

L'ESRB è incaricato di:

1. raccogliere ed analizzare tutte le informazioni rilevanti e necessarie per conseguire i suoi obiettivi;
2. identificare e classificare i rischi sistemici in base ad un ordine di priorità;
3. emettere segnalazioni qualora i rischi sistemici siano considerati;
4. emettere raccomandazioni per l'adozione di misure correttive in risposta ai rischi identificati;
5. quando l'ESRB ritiene che possa verificarsi una situazione d'emergenza, emettere una segnalazione di valutare la necessità di adottare una decisione destinata alle AEV che constati l'esistenza di una situazione di emergenza;
6. sorvegliare che sia dato il dovuto seguito a segnalazioni e raccomandazioni;
7. collaborare strettamente con tutte le altre parti del SEVIF;
8. fornire alle AEV le informazioni sui rischi sistemici necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;
9. in collaborazione con le AEV, sviluppare un insieme comune di indicatori quantitativi e qualitativi (quadro operativo dei rischi) al fine di individuare e misurare il rischio sistemico;
10. partecipare, ove opportuno, al comitato congiunto;
11. coordinare le sue azioni con quelle delle organizzazioni finanziarie internazionali, in particolare con il FMI e con il FSB, nonché con gli organismi competenti dei paesi terzi in merito alle questioni di vigilanza macroprudenziale.

¹ Il rischio sistemico è il rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l'economia reale.

2.2 Struttura

L'art. 4 Reg. 1092/2010 stabilisce che l'ERSB è presieduto dal presidente della BCE ed è composto da un consiglio generale, un comitato direttivo, un segretariato, un comitato scientifico consultivo e un comitato tecnico consultivo.

Il consiglio generale adotta le decisioni necessarie a garantire l'assolvimento dei compiti affidati all'ERSB.

Il comitato direttivo assiste l'ERSB nel processo decisionale preparando le riunioni del consiglio generale, esaminando i documenti da discutere e sorvegliando l'andamento dei lavori in corso in seno all'ERSB.

Il segretariato è responsabile della gestione corrente dell'ERSB. Esso, sotto la direzione del presidente e del comitato direttivo, fornisce all'ERSB assistenza analitica, statistica, amministrativa e logistica di elevata qualità. Esso ricorre altresì alla consulenza tecnica delle Autorità Europee di Vigilanza, delle Banche centrali nazionali e delle Autorità nazionali di vigilanza.

Il comitato scientifico consultivo e il comitato tecnico consultivo forniscono consulenza e assistenza all'ERSB su questioni rilevanti per l'attività di quest'ultimo.

3 Le Autorità europee di vigilanza

Le **ESAs** sono **organismi dell'UE** aventi personalità giuridica chiamate a svolgere **compiti di vigilanza microprudenziale e di regolazione dei mercati di rispettiva competenza** al fine di garantirne la stabilità e l'efficienza, creare fiducia nel sistema finanziario e assicurare un sufficiente protezione dei consumatori dei servizi finanziari.

Le tre ESAs sono:

1. **l'EBA** (*European Banking Authority*), autorità europea di vigilanza sul mercato bancario istituita con il Regolamento UE 1093/2010;

LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL SETTORE FINANZIARIO

1	Regolazione e vigilanza nel settore finanziario	2
2	Le Autorità di vigilanza nazionali	2
3	La vigilanza regolamentare.....	4
3.1	Banca d'Italia.....	4
3.2	Consob	6
4	Vigilanza informativa	8
4.1	Banca d'Italia.....	9
4.2	Consob.....	9
5	Vigilanza ispettiva	9
5.1	Consob.....	10
6	Poteri di intervento sui soggetti abilitati	11
6.1	Banca d'Italia.....	11
6.2	Consob	12
7	Strumenti di vigilanza prudenziale	12
7.1	Ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV alle SIM	13
7.1.1	Alcuni elementi di rilievo derivanti dal pacchetto CRR/CRD IV.	14
7.2	Gruppi di SIM	15
7.3	Disciplina applicabile e discrezionalità nazionali	15
7.4	SIM non incluse nell'ambito di applicazione del pacchetto CRR/CRD IV.....	16

1 Regolazione e vigilanza nel settore finanziario

La regolazione del settore finanziario si suddivide in:

- **regolazione macroprudenziale:** essa ha come obiettivo il perseguimento della stabilità complessiva del sistema finanziario e il contenimento del rischio sistemico, ossia del rischio che il fallimento di un intermediario produca effetti negativi a catena sugli altri intermediari;
- **regolazione microprudenziale:** essa ha ad oggetto la stabilità ed il contenimento dei rischi dei singoli intermediari a tutela degli investitori.

A sua volta la vigilanza si suddivide in:

- **vigilanza macroprudenziale:** consiste nell'analisi volta a verificare il grado di rischio sistemico e la stabilità del sistema finanziario;
- **vigilanza microprudenziale:** mira a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti vigilati delle norme volte a garantire la sana e prudente gestione degli stessi nonché la loro stabilità.

2 Le Autorità di vigilanza nazionali

Ai sensi dell'art. 5 TUF la vigilanza sulle attività dei soggetti abilitati ha per **obiettivi:**

1. la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
2. la tutela degli investitori;
3. la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
4. la competitività del sistema finanziario;
5. l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

Per il perseguimento di tali obiettivi:

- la **Banca d'Italia** è competente per quanto riguarda il **contenimento del rischio**, la **stabilità patrimoniale** e la **sana e prudente gestione** degli intermediari;
- la **Consob** è competente per quanto riguarda la **trasparenza** e la **correttezza dei comportamenti**.

La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati e ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le proprie competenze. Esse operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. A tal fine stipulano un protocollo d'intesa¹, avente ad oggetto:

- i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni;
- lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Alla Banca d'Italia e alla Consob si affianca l'**Agcm** con competenze in materia di:

1. divieto di intese lesive della concorrenza;
2. abuso di posizione dominante;
3. divieto di operazioni di concentrazione che comportano l'eliminazione o la riduzione in modo sostanziale e durevole della concorrenza.

Da quanto esposto si evince chiaramente come, nel settore finanziario, la vigilanza si basi su un modello di c.d. **vigilanza per finalità** in cui l'attribuzione dei poteri di vigilanza fra le varie Autorità avviene a seconda dei fini che si vogliono perseguire con l'attività di vigilanza stessa (fini di stabilità dei soggetti vigilati o fini di trasparenza e tutela dei clienti). A tale modello di vigilanza se ne contrappone un altro, c.d. di **vigilanza settoriale o per soggetto**: in tale ipotesi i poteri di controllo vengono attribuiti ad una sola Autorità per un ogni settore, la quale svolgerà la sua attività sia ai fini di stabilità dei soggetti vigilati sia ai fini di trasparenza e tutela dei clienti. Tale modello si applica:

- al **settore assicurativo**: l'Autorità di vigilanza delle imprese assicurative è l'Ivass;
- al **settore dei fondi pensione**: l'Autorità di vigilanza dei fondi pensione è la Covip.

Infine, al **Ministro dell'economia e delle finanze** spetta il potere di emanare regolamenti, adottati sentite la Banca d'Italia e la Consob, al fine di individuare:

¹ Si veda il Protocollo d'intesa tra la Consob e la Banca d'Italia in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio del 05/11/2019.

1. requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e competenza degli esponenti aziendali;
2. i criteri di adeguata composizione degli organi aziendali;
3. i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim;
4. le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;
5. i requisiti di onorabilità, competenza e correttezza dei titolari di partecipazioni;
6. i clienti professionali pubblici;
7. i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta;
8. gli altri contratti derivati aventi le caratteristiche degli strumenti finanziari derivati.

3 La vigilanza regolamentare

L'art. 6 TUF stabilisce che, nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti **principi**:

- valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
- proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
- riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
- agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.

3.1 Banca d'Italia

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF la **Banca d'Italia**, sentita la Consob, **disciplina con regolamento**:

1. gli **obblighi delle Sim e delle Sgr** in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul

I CONGLOMERATI FINANZIARI E LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE

1	I conglomerati finanziari.....	2
2	Finalità e destinatari della vigilanza supplementare	4
3	Il coordinatore	4
4	Adeguatezza patrimoniale supplementare	6
5	Concentrazione dei rischi	6
6	Controlli interni e procedure di gestione del rischio	7
7	Poteri delle autorità di vigilanza	7

1 I conglomerati finanziari

Il d.lgs. 142/2005 ha dato attuazione alla Direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 142/2005 costituisce un conglomerato finanziario qualsiasi gruppo che soddisfi le seguenti condizioni:

1. qualora a **capo del gruppo** vi sia un'**impresa regolamentata**:
 - questa sia un'impresa madre di un'altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata a un'impresa del settore finanziario da una relazione che comporti l'assoggettamento a direzione unitaria in virtù di accordi o clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone;
 - almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
 - le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative;
2. qualora a **capo del gruppo non** vi sia un'**impresa regolamentata**:
 - le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario;
 - almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o nel settore dei servizi di investimento;
 - le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e le attività consolidate o aggregate delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento siano entrambe significative.

L'art. 1 d.lgs. 142/2005 stabilisce che, ai fini del d.lgs. 142/2005, si intende per:

- **impresa regolamentata**: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un altro Paese dell'Unione europea;
- **impresa madre**: un'impresa che controlla un'altra impresa;
- **impresa figlia**: un'impresa soggetta al controllo di un'altra impresa.

L'art. 3 d.lgs. 142/2005 stabilisce che:

- le **attività** di un gruppo di imprese sono considerate **principalmente di carattere finanziario** se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese, regolamentate o meno, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore al 40 per cento.
- le **attività**, svolte nei diversi settori finanziari, si considerano **significative** se, per ciascun settore finanziario, il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario, calcolati in conformità delle pertinenti norme settoriali, e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese di tutti i settori finanziari appartenenti al gruppo è superiore al 10 per cento.

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 142/2005 i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di partecipazione finanziaria mista devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze applicabile al settore di maggiori dimensioni del conglomerato finanziario.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.

LE SANZIONI E LA PROCEDURA SANZIONATORIA

1	Premessa	3
2	Principi generali	4
3	Ambito di applicazione e destinatari della disciplina	6
4	La procedura sanzionatoria	7
4.1	Accertamento delle violazioni.....	8
4.2	Contestazione delle violazioni.....	8
4.3	Presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale.....	9
4.4	Valutazione del complesso degli elementi istruttori	10
4.5	Proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento	10
4.6	Trasmissione della proposta agli interessati ed eventuale presentazione di ulteriori osservazioni al Direttorio	11
4.7	Adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio.....	11
4.8	Notifica e pubblicazione del provvedimento.....	11
5	Sanzioni irrogabili dalla Banca d'Italia	12
5.1	Sanzioni amministrative agli esponenti o al personale.....	12
5.1.1	La responsabilità degli esponenti bancari	13
5.2	Sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso gli intermediari	20
5.3	Ordine di eliminare le infrazioni.....	21

5.4	Dichiarazione pubblica.....	21
6	 Criteri per la determinazione delle sanzioni	21
7	 Opposizione alle sanzioni	23
8	 Le sanzioni penali	23
8.1	Abusivismo bancario e finanziario	23
8.2	Abuso di denominazione	24
8.3	Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria	25
8.4	Reati societari	26
8.5	Obbligazioni degli esponenti bancari	26
8.6	Ricorso abusivo del credito e mendacio bancario	26
8.7	Aggiotaggio bancario	28
8.8	Abuso di informazioni privilegiate.....	28
8.9	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	29

1 Premessa

La **disciplina sanzionatoria** risponde all'esigenza di **censurare il mancato rispetto delle norme** poste a presidio:

- della sana e prudente gestione dell'attività bancaria e finanziaria;
- della correttezza e trasparenza dei comportamenti;
- della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

La disciplina e l'attività sanzionatoria tendono ad assicurare l'effettività delle regole; le sanzioni hanno carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo.

La Direttiva CRD IV ha dettato, tra l'altro, disposizioni armonizzate relative al regime sanzionatorio, in un'ottica tesa a rafforzarne l'efficacia. In particolare, la CRD IV:

- prevede l'applicabilità di sanzioni sia nei confronti delle persone fisiche sia nei confronti delle persone giuridiche;
- fissa i limiti massimi edittali per le sanzioni pecuniarie;
- affianca alla tradizionale sanzione pecuniaria altre misure di natura non patrimoniale.

La legge prevede l'applicazione di **sanzioni amministrative** nei confronti delle **società o enti** e, in presenza di specifici presupposti, delle **persone fisiche** responsabili delle violazioni; per i casi di maggiore gravità, prevede altresì l'applicazione alle persone fisiche dell'interdizione dall'assunzione di cariche in intermediari bancari, finanziari, assicurativi o presso fondi pensione.

La **Banca d'Italia accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni** ovvero comunica agli interessati di non avere dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.

La disciplina e l'attività sanzionatoria sono ispirate a un approccio:

- dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;

- proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione a ogni circostanza rilevante;
- oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
- trasparente, nei confronti dei soggetti interessati.

2 Principi generali

La regolazione e la supervisione prudenziale nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari è un'azione di natura pubblicistica, che presuppone poteri autoritativi per la Vigilanza della Banca d'Italia. Essa è, perciò, strettamente regolata dai principi fondamentali che delimitano i pubblici poteri negli ordinamenti democratici, i quali sono:

1. **principio di tassatività dei poteri:** la Vigilanza può assumere solo le misure amministrative previste per legge; qualora si trovi di fronte a ipotesi di irregolarità di competenza di altre autorità o a ipotesi di illeciti penali trasmette le informazioni alle altre autorità o alla magistratura inquirente;
2. **principio di trasparenza:** in linea generale l'attività amministrativa deve essere pienamente trasparente nei confronti dei soggetti interessati. È, quindi, consentito l'accesso agli atti amministrativi ai soggetti portatori di legittimi interessi tutelati, destinatari dell'azione di vigilanza. La legge, tuttavia, limita l'accesso di terze parti, a tutela delle informazioni sensibili relative alle attività economiche sottoposte alla funzione di vigilanza. L'ordinamento prevede inoltre il segreto d'ufficio, che può essere superato, in caso di indagini penali, solo nell'ambito della collaborazione fra la Vigilanza e la magistratura;
3. **principio di proporzionalità:** gli interventi di vigilanza, incluse le sanzioni, devono essere dosati in funzione delle diverse situazioni in cui si trovano gli intermediari sottoposti a supervisione. La Vigilanza è, pertanto, tenuta ad assumere misure di intensità e portata proporzionali alla gravità dei casi. I contenuti dei provvedimenti

amministrativi vanno adeguatamente esposti e il relativo livello di incisività deve trovare adeguata motivazione nel rispetto del generale principio di motivazione degli atti amministrativi;

4. **principio del contraddittorio:** i provvedimenti di vigilanza limitano le libere azioni economiche di soggetti privati, possono imporre misure di contenuto patrimoniale anche molto significativo e irrogare sanzioni pecuniarie. Pertanto, l'ordinamento ha progressivamente rafforzato le regole che tutelano il diritto dei destinatari dei provvedimenti di far valere le proprie ragioni, non solo con l'accesso agli atti, ma anche con note scritte o personalmente con apposite audizioni;
5. **principio della separazione dell'istruttoria dalla decisione:** un'ulteriore garanzia per i destinatari dell'azione amministrativa è la netta separazione fra la fase in cui le strutture della Vigilanza valutano la situazione dell'intermediario, tengono conto delle sue ragioni e propongono di adottare provvedimenti (fase istruttoria) e quella in cui si decidono le misure da assumere (fase decisoria). Tale separazione si realizza non solo fra le persone fisiche responsabili delle due fasi, ma soprattutto nelle procedure interne, e assicura ai destinatari che l'organo chiamato a decidere sia in posizione di piena terzietà rispetto alle proposte formulate in esito all'istruttoria, permettendo così una decisione serena ed equilibrata;
6. **principio del controllo giurisdizionale:** per disposizione costituzionale tutti gli atti della pubblica amministrazione, inclusi quindi i provvedimenti della Vigilanza, sono sottoposti al vaglio del giudice su ricorso di chi ne ha interesse.

LA DISCIPLINA DELLE CRISI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

SEZIONE PRIMA: LE CRISI BANCARIE NELL'ORDINAMENTO EUROPEO	5
1 Introduzione	5
2 Disposizioni generali	7
3 Ambito di applicazione.....	7
4 Quadro istituzionale.....	8
4.1 Il Comitato di risoluzione unico.....	8
4.1.1 Composizione.....	9
4.1.2 Responsabilità	9
4.1.3 Sessioni	10
4.1.3.1 Comitato in Sessione Plenaria	10
4.1.3.2 Comitato in Sessione Esecutiva	10
4.2 Le Autorità nazionali di risoluzione	11
4.3 Il Fondo di risoluzione unico	12
4.3.1 Dotazione finanziaria.....	12
4.3.1.1 Contributi ex ante.....	13
4.3.1.2 Contributi straordinari ex post.....	13
4.3.1.3 Mezzi di finanziamento alternativi.....	14
4.3.1.4 Prestiti volontari fra meccanismi di finanziamento della risoluzione	14
4.3.2 Ricorso al Fondo.....	15
4.4 La Commissione per i ricorsi	15

5	Ripartizione dei compiti nell'ambito dell'SRM	16
6	La risoluzione degli enti accentrati	18
6.1	Accertamento delle condizioni di risoluzione.....	18
6.2	Predisposizione del programma di risoluzione.....	21
6.3	Approvazione del programma di risoluzione.....	24
6.4	Procedura di risoluzione	25
6.4.1	Valutazione ai fini della risoluzione	25
6.4.2	Sorveglianza da parte del SRB	26
6.4.3	Uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione.....	27
6.4.4	Poteri di indagine	28
6.4.5	Sanzioni.....	29
6.4.5.1	Sanzioni pecuniarie.....	29
6.4.5.2	Penalità di mora	30
6.4.5.3	Pubblicazione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora....	30
6.5	La risoluzione degli enti non accentrati.....	31
SEZIONE SECONDA: LE CRISI BANCARIE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO .32		
1	Introduzione	32
7	Strumenti di pianificazione delle crisi	34
7.1	I piani di risanamento	35
7.1.1	Piani di risanamento individuale	35
7.1.2	Piani di risanamento di gruppo.....	35
7.1.3	Valutazione dei piani di risanamento	36
7.2	Gli accordi di sostegno finanziario di gruppo	37
7.3	I piani di risoluzione individuali e di gruppo	39

7.3.1	Valutazione della risolvibilità.....	40
7.3.2	Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità	40
8	Strumenti di prevenzione delle crisi	42
8.1	Le misure di intervento precoce	43
8.2	L'amministrazione straordinaria	44
8.2.1	Poteri e funzionamento degli organi straordinari.....	46
9	Strumenti di gestione delle crisi	47
9.1	Presupposti della risoluzione	47
9.1.1	Valutazione ex ante.....	49
9.2	Potere di sospendere taluni obblighi	50
9.3	Il write down risolutivo	52
9.4	La risoluzione.....	53
9.4.1	Obiettivi della risoluzione.....	53
9.4.2	Principi della risoluzione.....	54
9.4.3	Avvio della risoluzione.....	54
9.4.4	Misure di risoluzione	55
9.4.4.1	Cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo ...	56
9.4.4.2	Cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte	57
9.4.4.3	Cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività (c.d. bad bank)	58
9.4.4.4	Bail-in	59
9.4.4.4.1	Tasso di conversione del debito in capitale	64
9.4.4.4.2	Piano di riorganizzazione aziendale.....	64
9.4.4.5	Valutazione ex post	64
9.4.5	Poteri di risoluzione	65

9.4.6	Fondi di risoluzione	66
9.4.7	Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione	67
9.5	La liquidazione coatta amministrativa	68
9.5.1	Procedimento di liquidazione.....	69
10	La crisi degli intermediari finanziari.....	71
10.1	Intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB.....	71
10.2	Sim, gruppi di Sim, SGR, Sicav e Sicaf	72
10.2.1	Piani di risanamento.....	73
10.2.2	Sostegno finanziario di gruppo	73
10.2.3	Misure di intervento precoce	73
10.2.4	Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.....	74
10.2.5	Amministrazione straordinaria	74
10.2.6	Liquidazione coatta amministrativa.....	75
10.2.7	Sistemi di indennizzo	76
10.2.8	Piani di risoluzione	77
10.2.9	Risolvibilità	77
10.2.10	Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi	77

SEZIONE PRIMA: LE CRISI BANCARIE NELL'ORDINAMENTO EUROPEO

1 Introduzione

Il dissesto della banca d'affari Lehman Brothers negli Stati Uniti e di altri intermediari di rilevanti dimensioni in alcuni paesi europei, quale conseguenza della crisi finanziaria globale, ha reso manifesta la sostanziale **inadeguatezza delle ordinarie procedure di insolvenza** ad evitare il propagarsi del contagio, specie nel caso di banche transfrontaliere. L'impossibilità di gestire le potenziali ripercussioni sistemiche di una banca di rilevanti dimensioni (c.d. "too big to fail") con le ordinarie procedure concorsuali ha indotto gli Stati a intervenire mediante l'erogazione di ingenti risorse pubbliche, con la conseguenza di far ricadere il costo del dissesto delle banche sui contribuenti.

Tale soluzione ha dato avvio al c.d. **doppio canale di contagio**:

1. **dalle banche allo Stato**: l'onere dei salvataggi bancari, oltre che ricadere sui contribuenti, compromette l'equilibrio dei conti pubblici innescando una crisi del debito sovrano, soprattutto negli Stati che già avevano un alto debito pubblico;
2. **dallo Stato alle banche**: la crisi del debito sovrano ha, a sua volta, pesanti ripercussioni sul sistema bancario significativamente esposto verso il debito pubblico domestico. Il default degli istituti di credito viene, perciò, evitato grazie a numerosi interventi pubblici a sostegno del sistema bancario, perpetuando il ciclo negativo di contagio.

Inoltre, l'utilizzo di risorse pubbliche incoraggia comportamenti di moral hazard da parte del management e degli azionisti, incentivati ad assumere rischi eccessivi nell'assunto che un'eventuale crisi sarebbe fronteggiata con un intervento dello Stato.

Inizìò, pertanto, ad affermarsi l'assunto in base al quale, per evitare gravi ripercussioni sui conti pubblici degli Stati, le banche devono essere sottoposte a liquidazione e/o risoluzione senza che la stabilità finanziaria ed economica del sistema nel suo complesso

sia posta in pericolo e senza che il costo del salvataggio debba gravare sul bilancio dello Stato. Corollario di questo principio è che la procedura di risoluzione debba essere finanziata in primo luogo da soggetti privati (azionisti, creditori, fondi mutualistici alimentati da risorse private, ecc.) e, solo in via eventuale e residuale, da capitali pubblici. In attuazione dei suddetti principi, nel 2014 le Istituzioni comunitarie hanno approvato due importanti provvedimenti legislativi: la Direttiva 2014/59/UE (**Bank Recovery and Resolution Directive** – Direttiva BRRD), che istituisce un quadro armonizzato a livello europeo in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e il Regolamento UE/806/2014 (**Regolamento SRM**) che, per i soli Stati partecipanti al Single Supervisory Mechanism, fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e le imprese di investimento nell’ambito del **Meccanismo di risoluzione unico** (Single Resolution Mechanism - SRM) e del **Fondo di risoluzione unico** (Single Resolution Fund - SRF).

Le norme primarie sono state completate da norme attuative (Regulatory Technical Standards e Implementing Technical Standards), emanate dalla Commissione europea su proposta dell’EBA.

L’istituzione del SRM, secondo pilastro dell’Unione Bancaria Europea, ha, pertanto, come obiettivi:

- la creazione di un Fondo di risoluzione unico alimentato dagli intermediari per evitare che siano gli Stati a dover intervenire nel caso di banche in difficoltà;
- accentrare le decisioni di risoluzione con l’istituzione di un’autorità unica, il Comitato di risoluzione unico, che permetta di attuare strategie e politiche di risoluzione omogenee e realizzare un trattamento uniforme dei creditori.

2 Disposizioni generali

Il Regolamento SRM stabilisce **regole e una procedura uniformi** per la **risoluzione degli intermediari** stabiliti negli Stati membri partecipanti.

Le regole e la procedura uniformi sono applicate dal Comitato di risoluzione unico, insieme al Consiglio e alla Commissione e alle Autorità Nazionali di Risoluzione nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico istituito dallo stesso Regolamento SRM. L'SRM è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico.

La **Direttiva BRRD** stabilisce norme e procedure uniformi per il risanamento e la risoluzione di banche ed imprese di investimento al fine di ottenere un'armonizzazione minima in materia di prevenzione e gestione delle crisi bancarie. Essa è stata **recepita in Italia** con:

1. il d.lgs. 180/2015 (c.d. **Decreto BRRD**) contenente le disposizioni riguardanti la risoluzione delle banche;
2. il d.lgs. 181/2015 (c.d. **Decreto modifiche**) il quale ha apportato delle modifiche al TUB.

3 Ambito di applicazione

Il **Regolamento SRM** si applica:

1. gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;
2. le capogruppo, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE;
3. le imprese d'investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata della capogruppo svolta dalla BCE.

Gli Stati membri partecipanti al SSM sono considerati Stati membri partecipanti del SRM.

La **Direttiva BRRD** si applica ai seguenti intermediari stabiliti in uno Stato membro dell'UE:

1. gli enti creditizi;
2. le società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista;
3. le società di partecipazione finanziaria capogruppo in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria capogruppo, società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, società di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
4. enti finanziari facenti parte di un gruppo, avente per capogruppo un ente creditizio o di un'impresa di investimento o di una società di cui alle lettere c) o d), e soggetti alla vigilanza su base consolidata della capogruppo ai sensi del Regolamento CRR;
5. succursali di enti stabiliti o ubicati al di fuori dell'UE.

4 Quadro istituzionale

Il Meccanismo di Risoluzione Unico si compone di:

1. un'autorità di risoluzione a livello dell'UE, il **Comitato di risoluzione unico**;
2. le **Autorità nazionali di risoluzione** dei Paesi partecipanti;
3. un **Fondo di risoluzione comune**, finanziato dal settore bancario;
4. una **Commissione per i ricorsi**.

4.1 Il Comitato di risoluzione unico

Il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board – SRB) è stato istituito dal Regolamento 806/2014/UE (Regolamento SRM). Esso è un'**agenzia dell'Unione europea** avente **personalità giuridica**.

Nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti dal Regolamento SRM, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione agiscono in piena indipendenza e nell'interesse generale.

4.1.1 Composizione

Ex art. 43 Reg. SRM, il Comitato è composto da:

- un presidente;
- quattro membri a tempo pieno;
- un membro nominato da ciascuno Stato membro partecipante in rappresentanza delle loro autorità nazionali di risoluzione.

La Commissione e la BCE designano ciascuna un rappresentante che ha il diritto di partecipare alle riunioni delle sessioni esecutive e delle sessioni plenarie in qualità di osservatore permanente, nonché il diritto di accesso a tutti i documenti.

Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri a tempo pieno ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

4.1.2 Responsabilità

L'art. 45 Reg. SRM stabilisce che il Comitato risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dell'attuazione del Regolamento SRM e trasmette al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea una relazione annuale sullo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal Regolamento SRM stesso. Fatti salvi gli obblighi in materia di segreto professionale, tale relazione è pubblicata sul sito web del Comitato. Inoltre, il presidente può essere ascoltato dal Consiglio, su richiesta di quest'ultimo, sullo svolgimento dei compiti di risoluzione del Comitato.

I parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti possono chiedere al Comitato di rispondere ad eventuali osservazioni o quesiti da essi sottoposti a quest'ultimo con riferimento alle funzioni che gli sono attribuite ai sensi del Regolamento SRM e il Comitato è obbligato a rispondere per iscritto.

I SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI E DEGLI INVESTITORI

1	Il sistema europeo di garanzia dei depositi.....	3
2	Sistemi di garanzia dei depositanti previsti dal TUB.....	5
2.1	Dotazione finanziaria	5
2.2	Interventi	7
2.3	Depositi ammissibili al rimborso	8
2.4	Obblighi dei sistemi di garanzia	10
2.5	Poteri della Banca d'Italia	10
2.6	Esclusione	11
2.7	Prestiti fra sistemi di garanzia	11
2.8	Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti	12
2.9	Adesione ad altro sistema di garanzia.....	13
2.10	Interventi finanziati su base volontaria	13
2.11	Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).....	13
2.12	Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD)	14
3	Sistemi di indennizzo previsti dal TUF.....	15
3.1	Dotazione finanziaria	16
3.2	Interventi	16
3.3	Crediti ammissibili al rimborso.....	17
3.4	Esclusione	18
3.5	Fondo nazionale di garanzia.....	19

3.6 Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori
..... 20

1 Il sistema europeo di garanzia dei depositi

Il progetto dell'**Unione Bancaria Europea**, così come delineato nella *Road Map* del 2012, si fondava su 3 pilastri: il **Meccanismo unico di supervisione (SSM)**, il **Meccanismo unico di risoluzione (SRM)** e il **Sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS)**.

Mentre i primi due pilastri, il SSM e il SRM, sono stati istituiti, rispettivamente, nel 2013 e nel 2014, l'EDIS è ancora in fase di discussione, avendo incontrato, negli anni, molteplici battute d'arresto.

Il 22 giugno 2015 il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, e il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, hanno presentato un piano per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (il c.d. **Five Presidents Report**), proponendo concrete misure da adottare in ambito europeo quali l'introduzione di un sistema europeo di garanzia dei depositi.

Infatti, poiché il denaro è costituito in grande prevalenza da depositi bancari, esso può essere realmente unico solo se la fiducia nella sicurezza dei depositi bancari è la stessa, indipendentemente dallo Stato membro in cui la banca opera. Per tale motivo i cinque presidenti proposero il varo di un sistema europeo di garanzia dei depositi concepito come un sistema di riassicurazione a livello europeo dei regimi nazionali di garanzia dei depositi.

Nel novembre 2015 la Commissione europea ha proposto di istituire un **sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS – European Deposit Insurance Scheme)** per i depositi bancari nell'area dell'euro.

L'EDIS non è stato a tutt'oggi istituito. Esso si baserà sul complesso dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) regolato dalla direttiva 2014/49/UE (Direttiva DGS - *Deposit Guarantee Schemes*) e da un **fondo europeo di assicurazione dei depositi (EDIF – European Deposit Insurance Fund)**.

L'EDIS fornirà un grado di copertura assicurativa più forte e più uniforme nell'area dell'euro al fine di ridurre la vulnerabilità dei DGS nazionali ai grandi shock, assicurando che il livello di fiducia dei depositanti in una banca non dipenda dall'ubicazione della banca e indebolendo il legame tra le banche e i loro sovrani nazionali.

L'EDIS dovrebbe applicarsi ai depositi inferiori a 100.000 euro di tutte le banche dell'Unione Bancaria Europea. Quando una di queste banche verrà posta in liquidazione o in risoluzione e sarà necessario rimborsare i depositi o finanziare il loro trasferimento ad un'altra banca, interverranno il DGS nazionale e l'EDIS.

Il **programma di costituzione** dell'EDIS si dovrebbe sviluppare in **3 diverse fasi**:

1. nella **prima fase della “riassicurazione”** l'EDIS dovrebbe fornire un importo specifico di assistenza alla liquidità e assorbire un importo specifico della perdita finale del SGD nazionale in caso di rimborso o di risoluzione;
2. nella **seconda fase della “coassicurazione”** non dovrebbe rendersi necessario esaurire il SGD nazionale prima di accedere all'EDIS. L'EDIS, in tale seconda fase, dovrebbe assorbire una quota progressivamente maggiore di perdite in caso di rimborso o di risoluzione, mentre i SGD nazionali ed europei cofinanzerebbero l'intervento;
3. nella **terza e ultima fase dell'“assicurazione completa”** l'EDIS sostituirà completamente i SGD nazionali diventando l'unico sistema di assicurazione dei depositi delle banche dell'area euro.

In attesa dell'istituzione dell'EDIS, il complesso dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) regolato dalla direttiva 2014/49/UE (Direttiva DGS - *Deposit Guarantee Schemes*) garantisce che tutti i depositi fino a 100.000 euro siano protetti tramite i SGD nazionali in tutta l'UE.

La Direttiva DGS fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi. Essa si applica:

1. agli SGD istituiti per legge;
2. agli SGD istituiti per contratto che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD;
3. ai sistemi di tutela istituzionale che sono ufficialmente riconosciuti quali SGD;

4. agli enti creditizi affiliati ai sistemi di cui ai n° 1, 2 e 3.

La Direttiva DGS è stata recepita in Italia con il d.lgs. 30/2016 il quale ha inserito, all'interno della Sezione IV, rubricata "Sistemi di garanzia dei depositanti", del Capo I, Titolo IV, del TUB, gli articoli da 96.1 a 96-quater.4 TUB.

2 Sistemi di garanzia dei depositanti previsti dal TUB

Ex art. 96 TUB, le **banche italiane aderiscono** a uno dei **sistemi di garanzia dei depositanti** istituiti e riconosciuti in Italia. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura. I **sistemi di garanzia** hanno **natura di diritto privato**; le **risorse finanziarie** per il perseguimento delle loro finalità sono **fornite dalle banche aderenti**.

2.1 Dotazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 96.1 TUB, i sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari **almeno allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti**. In fase di prima applicazione, il **livello-obiettivo** suindicato è raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può prevedere, previa approvazione della Commissione europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti.

Se la **dotazione finanziaria si riduce** al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, essa è **ripristinata** mediante il **versamento di contributi periodici**.

La dotazione finanziaria costituisce un **patrimonio autonomo, distinto** a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo istituito presso lo stesso sistema di garanzia. **Delle obbligazioni** contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti, **il sistema di garanzia risponde** esclusivamente

LA TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DELLA CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI CON LA CLIENTELA

1	Definizione	3
2	Finalità della disciplina sulla trasparenza.....	4
3	Ragioni dell'introduzione della disciplina sulla trasparenza.....	5
4	Principi generali	6
5	Ambito di applicazione.....	7
6	Destinatari della disciplina	9
7	Soggetti tutelati	9
8	Operazioni e servizi bancari e finanziari in generale	10
8.1	Fase precontrattuale	10
8.1.1	Gli annunci pubblicitari.....	11
8.1.2	I fogli informativi	11
8.1.3	Documento di sintesi	12
8.2	Fase della stipula del contratto.....	12
8.2.1	Forma dei contratti.....	12
8.2.2	Contenuto dei contratti	12
8.3	Fase post contrattuale	13
8.3.1	Le comunicazioni periodiche	13
8.3.2	Lo ius variandi.....	14
8.3.3	Il diritto di recesso	18
8.3.4	Il calcolo degli interessi e l'anatocismo bancario	18

8.3.5	La remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti.....	19
8.3.6	L'estinzione anticipata dei mutui immobiliari	20
8.3.7	La surrogazione nei contratti di finanziamento.....	20
9	Credito ai consumatori (rinvio).....	21
10	Credito immobiliare ai consumatori (rinvio)	21
11	Servizi di pagamento	22
11.1	Fase precontrattuale	23
11.2	Fase della stipula del contratto.....	24
11.3	Fase post contrattuale	24
11.3.1	Il recesso.....	25
12	Conti di pagamento.....	26
12.1	Il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento (c.d. portabilità).....	29
12.2	Il conto di base	31
13	Regole generali e controlli.....	33
13.1	Offerta di prodotti e servizi bancari “fuori sede” o mediante tecniche di comunicazione a distanza.....	33
13.2	Product governance per i prodotti bancari destinati alla clientela al dettaglio	35
13.3	Procedure interne richieste dalla disciplina di trasparenza.....	37
13.4	Procedure in materia di gestione dei reclami	39
13.5	Controlli e sanzioni	40

1 Definizione

Quando si parla di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" si intende un **insieme di regole** volte ad assicurare ai clienti un'informazione corretta, chiara ed esauriente che agevoli la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consenta la facile confrontabilità con altre offerte.

Può accadere infatti che la documentazione elaborata dagli intermediari, sebbene completa nei contenuti, risulti difficile da leggere e capire, soprattutto per i soggetti poco esperti di credito o finanza, per la quantità di informazioni fornite, per la loro complessità e tecnicità o per l'uso di un linguaggio non sempre facilmente comprensibile.

La Banca d'Italia ha emanato disposizioni sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (c.d. "**Provvedimento Trasparenza**" del 29 luglio 2009.).

Le previsioni definiscono **standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi** predisposti per la clientela (struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi) e introducono per gli intermediari bancari e finanziari, anche per la commercializzazione dei servizi bancari tradizionali, **obblighi di natura organizzativa** ovvero **di controllo** per il rispetto della disciplina di trasparenza e la correttezza nei rapporti con l'utenza.

Le disposizioni di trasparenza si applicano all'acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali e in **ogni fase del rapporto** tra intermediario e cliente: la **fase precontrattuale**, quella cioè che precede la sottoscrizione del contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi), la **fase di stipula del contratto** (documento di sintesi, forma dei contratti) e quella **post-contrattuale**, ossia la relazione tra intermediari e clienti (documentazione periodica, gestione del contenzioso).

Le regole si affiancano a quelle previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, quelle relative all'offerta di servizi di investimento, disciplinata dal Testo Unico

della Finanza (TUF), o di prodotti assicurativi o alle previsioni contenute nel Codice del Consumo.

Il rispetto di queste previsioni, oggetto di particolare attenzione nell'ambito dei controlli di vigilanza, apporta benefici al singolo cliente e al sistema bancario e finanziario nel suo complesso; informazioni chiare e comprensibili accompagnate da una adeguata diffusione della cultura finanziaria, consentono di effettuare scelte più ponderate e coerenti con le esigenze finanziarie, familiari e professionali.

La combinazione di efficaci presidi di tutela del consumatore, maggiore trasparenza e cultura finanziaria contribuisce allo sviluppo dei mercati finanziari in quanto aumenta il grado di fiducia che i consumatori ripongono nel settore e rende più probabile che nuovi soggetti divengano utilizzatori di prodotti finanziari.

2 Finalità della disciplina sulla trasparenza

Le norme sulla trasparenza sono volte ad assicurare che al cliente vengano fornite informazioni corrette, chiare ed esaurienti che agevolino la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti e dei servizi offerti, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario.

In base a quanto stabilito dal “Provvedimento Trasparenza”, la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l'**obiettivo di eliminare o, comunque, attenuare le asimmetrie informative** che caratterizzano i rapporti tra intermediario e cliente facendo sì che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni. Un'adeguata pubblicità delle condizioni contrattuali praticate, infatti, facilitando la confrontabilità di prezzi e condizioni praticate dai diversi operatori, favorisce la mobilità della clientela da un intermediario all'altro rafforzando, in tal modo, la concorrenza sul mercato bancario.

Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela, inoltre, attenua i rischi legali e reputazionali e concorrendo, pertanto, alla **sana e prudente gestione** dell'intermediario.

3 Ragioni dell'introduzione della disciplina sulla trasparenza

L'esigenza di assicurare una tutela effettiva dei contraenti deboli che entrano in rapporto con le banche nasce dalla consapevolezza dell'**insufficienza delle norme** contenute nel **codice civile** in materia di contratti in serie (articoli 1341 e 1342 c.c.), che rimangono nell'ambito di una **tutela limitata e solo formale**.

La disciplina delle clausole vessatorie introduce un semplice formalismo che precede la conclusione del contratto agevolmente superato nella prassi attraverso l'imposizione di moduli contrattuali in calce ai quali il cliente si limita ad apporre una formale doppia firma. Il contraente debole spinto dall'esigenza di procurarsi beni e servizi non può che accettare il contenuto voluto dall'intermediario.

Pertanto, il legislatore è stato spinto dalla volontà di introdurre una disciplina che rendesse effettiva la tutela della clientela elaborando regole inderogabili finalizzate a determinare il contenuto dei contratti realizzando una **tutela di tipo sostanziale**.

La legge sulla trasparenza bancaria l. 154/1992 intitolata "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" è stata introdotta con lo scopo di salvaguardare il mercato contro gli abusi della posizione dominante delle banche.

Si iniziò, con tale legge, a garantire al cliente una chiara e corretta informazione in materia di tassi, di prezzi e di altre condizioni praticate contenute nei contratti. Il titolo VI del TUB ha poi recepito la legge 154/1992, la quale è stata dallo stesso abrogata.

4 Principi generali

Le regole, fissate dal TUB e dal “Provvedimento Trasparenza”, sono finalizzate al **rafforzamento della tutela della clientela** e al **miglioramento della correttezza dei rapporti** tra intermediari e clienti e si ispirano ai seguenti principi:

- **semplificazione della documentazione** messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto proposto.
- **correttezza, completezza e comprensibilità delle informazioni** da rendere: informazioni sintetiche, essenziali ed esaurienti consentono al cliente di capire le caratteristiche, i rischi e i costi del prodotto e forniscono la chiara illustrazione dei suoi diritti; l'introduzione di guide pratiche offre un supporto concreto per la comprensione dei prodotti e dei servizi più diffusi.
- **comparabilità delle offerte**: per rendere immediata ed effettiva la comparabilità, la struttura dei documenti riporta le informazioni in un ordine logico e di priorità adatto alle necessità informative del cliente e a facilitare la comprensione e il confronto con prodotti analoghi; per i costi, la raffrontabilità è agevolata dalla estensione agli affidamenti e ai conti correnti destinati alla clientela al dettaglio dell'uso di indicatori sintetici di costo. Per i prodotti più diffusi come i conti correnti e i mutui è prevista l'adozione di schemi “standard” predisposti dalla Banca d'Italia.

IL CREDITO AI CONSUMATORI

1	Introduzione	3
2	La fase precontrattuale	4
2.1	La valutazione del merito di credito.....	4
3	La fase della stipula del contratto	5
4	La fase post contrattuale.....	7
4.1	Gli sconfinamenti.....	8
4.2	Il recesso.....	9
4.3	L'inadempimento del fornitore.....	10
4.4	Il rimborso anticipato.....	10
5	Il credito immobiliare ai consumatori.....	19
5.1	Fase precontrattuale.....	20
5.1.1	La valutazione del merito di credito.....	22
5.1.2	La valutazione dei beni immobili	23
5.2	Fase della stipula del contratto.....	23
5.3	Fase post contrattuale	23
5.3.1	L'inadempimento del consumatore	23
5.3.2	Rimborso anticipato	25
5.3.3	La disciplina applicabile	25
6	Le operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione	25
6.1	Disciplina	26
6.1.1	Impiegati e salariati dello Stato	27
6.1.1.1	Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.....	33

6.1.2	Impiegati e salariati non dipendenti dallo Stato e dipendenti di soggetti privati.....	34
7	Pronunce dell'ABF in materia di credito ai consumatori	37
7.1	Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021 (Rimborso anticipato del credito ai consumatori, art. 125-sexies TUB)	37
7.2	Collegio di Coordinamento, decisione n. 12645 del 17 maggio 2021 (Inadempimento del fornitore, art. 125-quinquies TUB)	40
7.3	Collegio di Coordinamento, decisione n. 11679 del 05 maggio 2021 (Rimborso anticipato del credito ai consumatori, art. 125-sexies TUB)	44
7.4	Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909 del 31 marzo 2020 (Rimborso anticipato del credito ai consumatori, art. 125-sexies TUB)	47
7.5	Collegio di Coordinamento, decisione n. 23293 del 08 novembre 2018 (Mancata o errata indicazione del TAEG).....	49
7.6	Collegio di Coordinamento, decisione n. 12832 del 08 giugno 2018 (Nullità della clausola relativa al TAEG)	51
7.7	Collegio di Coordinamento, decisione n. 2397 del 25 gennaio 2018 (Polizze assicurative e TAEG)	53

1 Introduzione

Il Capo II del Titolo VI del TUB detta la specifica disciplina applicabile ai **contratti di credito**, comunque denominati, **tra un finanziatore e un consumatore**, definito dall'art. 121, comma 1, lettera b), TUB come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il credito ai consumatori è un finanziamento che il consumatore può richiedere **solo per bisogni personali**, che riguardano la **vita privata e familiare**. Quando è utilizzato per acquistare un bene o un servizio è denominato **prestito finalizzato** o “credito collegato” e, di norma, il finanziatore versa la somma direttamente al venditore o al prestatore del servizio. Se, invece, viene richiesto per soddisfare il bisogno di denaro liquido, si chiama **prestito non finalizzato**.

Sono, pertanto, **escluse** dal credito ai consumatori tutte le forme di credito per **esigenze** che riguardano le **attività professionali**. Inoltre, anche se chiesti da un consumatore per esigenze private, non sono considerati “credito ai consumatori” i contratti di finanziamento elencati dall'art. 122 TUB.

Il finanziamento può andare da 200 a 75.000 euro¹ ed è concesso da una banca o da una società finanziaria autorizzata, anche attraverso un fornitore di beni o servizi.

Le norme del Capo II mirano a tutelare i consumatori in maniera più specifica ed accentuata rispetto alla normale clientela, prevedendo regole di maggior chiarezza, concisione e puntualità in tema di pubblicità, costi e diritto di recesso.

Il legislatore ha preferito inserire esclusivamente nel TUB la disciplina sul credito ai consumatori abrogando le norme del Codice del Consumo e prevedendo espressamente all'art. 43 del Cod. Cons. il rimando al TUB.

¹ Tuttavia, l'art. 122, comma 1 bis, TUB stabilisce che le norme sul credito ai consumatori si applicano anche ai contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.

2 La fase precontrattuale

L'art. 123 TUB stabilisce che gli **annunci pubblicitari** che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni:

1. il tasso d'interesse riportato su base annuale, specificando se fisso o variabile;
2. le spese comprese, comunque denominate, nel costo totale del credito;
3. l'importo totale del credito;
4. il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
5. la durata del contratto, se determinata;
6. se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore;
7. l'ammontare delle singole rate.

Il **tasso annuo effettivo globale** è un indicatore sintetico di costo che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.

Il TAEG è **comprensivo** degli **interessi** e di tutti i **costi**, le **commissioni**, le **imposte** e tutte le **altre spese** che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.

L'Art. 124 TUB stabilisce che il finanziatore debba fornire al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito. Tali informazioni sono fornite dal finanziatore su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (c.d. **modulo SECCI** – Standard European Consumer Credit Information) il quale presenta tutte le informazioni utili perché il consumatore possa valutare nel modo più trasparente l'offerta di credito.

2.1 La valutazione del merito di credito

Ai sensi dell'articolo 124-bis del TUB il finanziatore, prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo dell'importo totale del credito, effettua una **valutazione del merito creditizio** del consumatore (ossia la sua **capacità di rimborsare il finanziamento**) sulla base di informazioni adeguate relative alla sua situazione economica complessiva, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente, come la Centrale Rischi o i SIC².

L'art. 125 TUB dispone che, se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori.

Il finanziatore, inoltre, deve:

- informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnala a una banca dati informazioni "negative" sul suo conto;
- assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di errori;
- informare il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

3 La fase della stipula del contratto

I contratti di credito sono redatti in **forma scritta** ex art. 125-bis del TUB. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il **contratto è nullo** e la nullità può essere fatta valere **solo dal consumatore**.

Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita sottoscrizione del

² Si veda in materia la dispensa n. 18 "Gli archivi di dati di natura pubblicitaria e privatistica".

consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore.

I contratti di credito devono indicare in modo chiaro e conciso:

1. il tipo di credito;
2. le parti del contratto (consumatore e finanziatore);
3. la durata del contratto di credito;
4. l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
5. nel caso di contratti di credito collegati, l'indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
6. il tasso di interesse e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione;
7. il TAEG;
8. l'importo totale dovuto dal consumatore;
9. l'importo, il numero e la periodicità delle rate;
10. tutte le spese derivanti dal contratto;
11. il tasso degli interessi di mora;
12. una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
13. l'esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo;
14. il diritto del consumatore al rimborso anticipato;
15. le modalità per presentare reclami e i mezzi di tutela stragiudiziale (ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi;
16. le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto.

Il contratto è **nullo** se non contiene le informazioni essenziali relative a:

- il tipo di contratto;
- le parti del contratto;
- l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.

GLI ARCHIVI DI DATI DI NATURA PUBBLICISTICA E PRIVATISTICA

1	La valutazione del merito creditizio	4
2	La Centrale dei rischi.....	5
2.1	Soggetti che partecipano alla Centrale dei rischi	6
2.2	Raccolta delle informazioni	7
2.2.1	Codifica dei soggetti	7
2.2.2	Rilevazione mensile delle posizioni di rischio.....	7
2.2.3	Rilevazioni inframensili	7
2.2.4	Cointestazioni e altri collegamenti tra soggetti segnalati.....	8
2.2.5	Soglie di censimento.....	8
2.2.6	Cessazione della segnalazione	9
2.2.7	Obblighi di verifica e correzione dei dati.....	9
2.3	Servizi per i partecipanti.....	10
2.3.1	Flusso di ritorno “personalizzato”	11
2.3.2	Flusso di ritorno statistico.....	12
2.3.3	Informazioni a richiesta	12
2.4	Natura riservata dei dati.....	13
2.5	Accesso ai dati della Centrale dei rischi e obblighi di informativa..	14
2.5.1	Informativa ai clienti.....	15
2.6	Accertamenti ispettivi e sanzioni.....	15
3	La Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)	16
3.1	Struttura dell’archivio	17

3.2	Iscrizioni nell'archivio	17
3.3	Trasmissione dei dati.....	19
3.4	Revoca delle autorizzazioni	20
3.5	Accesso ai dati della Centrale di allarme interbancaria	22
3.6	Correttezza delle segnalazioni.....	23
4	I Sistemi di Informazioni Creditizie – SIC	24
4.1	Trattamento dei dati personali contenuti nei SIC	26
4.2	Tempi di conservazione dei dati personali.....	27
5	Il danno da segnalazione illegittima o erronea.....	28
5.1	Profili di illegittimità delle segnalazioni nelle banche dati del sistema creditizio	29
5.1.1	Motivi di illegittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi o SIC	29
5.1.1.1	Mancata ricezione del preavviso, previsto dall'art. 125, comma 3, TUB e dall'art. 5, comma 6, del Codice di condotta dei SIC	29
5.1.1.2	Errata valutazione dell'intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato "a sofferenza"	30
5.1.1.3	Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente.....	31
5.1.2	Illegittimità della segnalazione alla CAI per mancata ricezione del preavviso previsto dall'art. 9 bis della legge n. 386/1990	31
5.2	Il risarcimento del danno da illegittima segnalazione.....	32

5.2.1	Le voci di danno risarcibili e la loro quantificazione	32
5.3	Giurisprudenza	33
5.3.1	Corte di Cassazione, sentenza n. 1931/2017	33
5.3.2	Corte di Cassazione, ordinanza n. 207/2019	34
5.3.3	Corte di Cassazione, sentenza n. 13264/2020	34
5.3.4	Corte di Cassazione, sentenza n. 3130/2021	36
5.4	Decisioni dell'ABF	37
5.4.1	Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642 del 17 gennaio 2019	37
5.4.2	Collegio di Coordinamento, decisione n. 8089 del 24 marzo 2021	40

1 La valutazione del merito creditizio

Ai fini della **corretta valutazione del merito di credito** dei clienti, le banche e gli intermediari finanziari necessitano sempre più di informazioni aggiornate sui comportamenti finanziari dei soggetti affidati. Si parla, in proposito, di **referenza creditizia**. La referenza creditizia rappresenta la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari e riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell'ambito dei rapporti di finanziamento. Essa è importante perché gli intermediari ne tengono conto quando decidono se concedere il finanziamento¹.

Le **referenze** sui consumatori possono essere **di tipo positivo**, riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l'estinzione del debito, **o di tipo negativo**, riguardanti ritardi, morosità, insolvenze. Essere considerati "cattivi pagatori" a causa di condotte non corrette può avere effetti negativi sull'accesso al credito, sull'iniziativa privata, sulle proprie relazioni sociali e professionali.

Il finanziatore, al fine di raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore, può consultare una banca dati. Esistono infatti **banche dati, pubbliche** (la Centrale dei Rischi e la Centrale di Allarme Interbancaria) **e private** (i Sistemi di Informazioni Creditizie), che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, quali un finanziamento rifiutato o inadempienze nel pagamento delle rate.

¹ Circolare 285/2013, Parte I, Capitolo 3, Allegato A (Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio): "Nella fase istruttoria, le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione del merito di credito del prestatore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. La documentazione deve consentire la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato; essa deve inoltre permettere l'individuazione delle caratteristiche e della qualità del prestatore, anche alla luce del complesso delle relazioni intrattenute. Le procedure di sfruttamento delle informazioni devono fornire indicazioni circostanziate sul livello di affidabilità del cliente (ad es., attraverso sistemi di credit scoring e/o di rating)".

2 La Centrale dei rischi

La Centrale dei rischi è un **sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia** che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti, OICR) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito.

La finalità perseguita è quella di contribuire a:

- migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni;
- accrescere la stabilità del sistema finanziario;
- favorire l'accesso al credito;
- contenere il sovra-indebitamento.

La Centrale dei rischi fornisce agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito. Gli intermediari possono utilizzare le informazioni disponibili in Centrale dei rischi sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie, sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione nei confronti della propria clientela.

La Centrale dei rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati: favorisce, infatti, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

I dati raccolti nella Centrale dei rischi sono, inoltre, utilizzati dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria, per l'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario.

La Centrale dei rischi, istituita con delibera del CICR del 16 Marzo 1962, è disciplinata dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze 663/2012 e dalla Circolare di Banca d'Italia 139/1991 emanata in conformità dello stesso.

Rilevano in materia, inoltre, alcune norme del Testo Unico Bancario. In particolare, l'art. 124-bis TUB stabilisce che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate ottenute, ove necessario, consultando una banca dati.

L'art. 125 TUB, inoltre, dispone che il finanziatore, se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, debba informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati. Inoltre, i finanziatori devono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative.

I finanziatori devono assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e, in caso di errore, devono rettificare prontamente i dati errati.

Infine, i finanziatori devono informare il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.

2.1 Soggetti che partecipano alla Centrale dei rischi

La Circolare BI 139/1991 stabilisce che la **partecipazione alla Centrale dei rischi è obbligatoria** per:

- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 TUB (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- le società finanziarie iscritte nell'albo unico di cui all'art. 106 TUB;
- le società di cartolarizzazione dei crediti (c.d. società veicolo o SV) e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 130/1999;
- gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti;
- la Cassa depositi e prestiti.

2.2 Raccolta delle informazioni

Nella CR sono raccolte le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e persone non fisiche (anche in cointestazione con altri soggetti) con gli intermediari segnalanti.

Gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. La CR, pertanto, non rileva informazioni sui singoli rapporti/contratti.

2.2.1 Codifica dei soggetti

I soggetti intestatari di posizioni di rischio sono censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia e identificati in modo univoco mediante un **codice censito**² che viene utilizzato per lo scambio delle informazioni che li riguardano.

2.2.2 Rilevazione mensile delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la **posizione di rischio di ciascun cliente** qualora la stessa uguali o superi le previste soglie di censimento.

Le segnalazioni mostrano la situazione di ciascun cliente all'ultimo giorno del mese e devono essere inviate entro il 25° giorno del mese successivo.

2.2.3 Rilevazioni inframensili

Gli intermediari partecipanti devono trasmettere **informazioni qualitative** (c.d. inframensili) sull'andamento del rapporto con la clientela. Tali informazioni riguardano i cambiamenti di "stato" nella situazione debitoria della clientela (in particolare il passaggio dei crediti a sofferenza e l'estinzione della segnalazione a sofferenza), le

² Il codice censito è il codice identificativo attribuito dall'Anagrafe dei soggetti ai soggetti registrati nella base dati.

I SERVIZI, I SISTEMI E GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

1	I sistemi di pagamento	3
1.1	La sorveglianza sul sistema dei pagamenti.....	4
2	I servizi di pagamento	6
3	Gli strumenti di pagamento.....	8
3.1	Contante.....	9
3.2	Strumenti alternativi al contante	9
3.2.1	Assegno.....	9
3.2.2	Bonifico.....	10
3.2.3	Addebito diretto	12
3.2.4	Carte di pagamento	13
3.2.5	Servizi di pagamento in Internet (e-payments)	15
3.2.6	Pagamenti su dispositivi portatili (m-payments)	16
3.2.7	Il portafoglio elettronico (e-wallet)	16
4	La disciplina degli strumenti di pagamento	17
4.1	Ambito di applicazione	17
4.2	Diritti ed obblighi delle parti	17
4.2.1	Diritti e obblighi dell'utente	17
4.2.2	Diritti e obblighi del prestatore di servizi di pagamento.....	18
4.2.3	La c.d. strong customer authentication.....	23
4.3	Responsabilità del pagatore.....	24
4.3.1	... per le operazioni non autorizzate	24

4.3.2	... per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento.....	24
4.3.3	... per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite	25
4.3.4	... per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento.....	27
4.3.5	Disposizioni comuni	28
4.4	L'esecuzione delle operazioni di pagamento	30
4.4.1	Operazioni di pagamento su un conto di pagamento.....	31
4.5	Protezione dei dati.....	32
4.6	Esposti e ricorsi stragiudiziali	32

1 I sistemi di pagamento

Nelle moderne economie monetarie le banche, le altre istituzioni finanziarie, le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini effettuano ogni giorno un gran numero di transazioni che implicano un trasferimento di fondi, ossia un pagamento con il quale un pagatore estingue un'obbligazione nei confronti di un beneficiario suo creditore.

I **sistemi di pagamento** svolgono, dunque, un ruolo importante per l'efficienza del sistema finanziario e per l'economia nel suo complesso. Essi possono essere definiti come **l'insieme degli strumenti, operatori, procedure e norme volti a realizzare il passaggio di disponibilità monetarie da un soggetto ad un altro** attraverso il ricorso alla moneta bancaria¹ al fine di ridurre gli spostamenti materiali di denaro.

Trasferire moneta è un processo delicato; ogni pagamento deve essere effettuato in tempi brevi, con livelli di sicurezza elevatissimi e costi accessibili, in modo da garantire l'efficiente svolgimento delle attività economiche. Per questo motivo tra i compiti fondamentali assolti dal Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) è prevista la promozione del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti (art. 127.2 TFUE).

Dal canto suo, l'Eurosistema promuove l'efficienza, la stabilità e la sicurezza del sistema dei pagamenti mediante l'offerta diretta dei servizi di pagamento, lo stimolo alla cooperazione tra gli operatori e l'esercizio delle attività di indirizzo, regolamentazione e controllo.

In base alla tipologia di operazioni trattate, i **sistemi di pagamento** possono essere **classificati in:**

- **sistemi all'ingrosso:** trattano principalmente le transazioni di natura interbancaria, nonché i pagamenti di natura commerciale, generalmente di

¹ Si tratta di una moneta smaterializzata consistente nelle disponibilità detenute in conti correnti o in depositi con facoltà del depositante di disporre direttamente a favore di terzi. La moneta bancaria è accettata come mezzo di pagamento in quanto gli operatori hanno fiducia nel fatto che la banca rimborserà il proprio debito in moneta legale. Per questo motivo tutta la moneta bancaria si fa rientrare nella categoria della moneta fiduciaria.

importo significativo, per i quali ricorrono esigenze di tempestività nell'esecuzione;

- **sistemi al dettaglio**: eseguono lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento di importo contenuto (di solito pari o inferiore a 500.000 euro). In ciascun pagamento al dettaglio per il trasferimento dei fondi dal debitore al beneficiario possiamo individuare:
 1. una **tratta banca-cliente** che caratterizza le fasi iniziali (disposizione) e finali (ricezione) del pagamento;
 2. una **tratta interbancaria** per il trasferimento dei fondi dalla banca del debitore a quella del beneficiario. La tratta interbancaria consiste nelle fasi di:
 - **compensazione** (o clearing): è una operazione interbancaria di scambio di titoli di credito tratti su una banca o altro istituto finanziario e saldati da un secondo istituto mediante operazioni di accredito o addebito. Le fasi della compensazione sono gestite da operatori privati, che operano in regime di concorrenza tra loro;
 - **regolamento**: tale fase è tipicamente svolta dalle banche centrali e consiste nella determinazione dei saldi multilaterali per ciascun partecipante (posizione a debito/credito nei confronti di tutti gli altri partecipanti al sistema) e nel regolamento dei saldi sui conti detenuti presso la banca centrale.

1.1 La sorveglianza sul sistema dei pagamenti

Ai sensi dell'art. 146 TUB la **Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti** avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza nonché alla tutela degli utenti di servizi di pagamento. A tali fini la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, può:

1. richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalità e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata;
2. emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
 - il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti;
 - l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
 - il funzionamento, le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi offerti;
 - gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attività svolte nel sistema dei pagamenti;
3. disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonché di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
4. adottare per le materie indicate alla numero 2), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attività dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.

La Banca d'Italia, inoltre, partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.

La Banca d'Italia, in attuazione dell'art. 146 TUB, ha emanato, il 10 novembre 2021, un provvedimento contenente le nuove "Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete".

Le Disposizioni sono volte a favorire l'affidabilità e l'efficienza del sistema dei pagamenti italiano. Esse si applicano ai gestori di sistemi di pagamento e ai fornitori di infrastrutture o servizi tecnici che abbiano sede legale e/o operativa in Italia, mentre non si applicano